



# CITTÀ di SAVONA

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE**

***ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE  
CON DELIBERAZIONE N. 5 DEL 2 FEBBRAIO 2021***

***MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE:***

- ***CON DELIBERAZIONE N. 16 DEL 16 MARZO 2021***
- ***CON DELIBERAZIONE N. 19 DEL 29 APRILE 2021***
- ***CON DELIBERAZIONE N. 32 DEL 29 LUGLIO 2021***
- ***CON DELIBERAZIONE N. 1 DEL 22 FEBBRAIO 2022***
- ***CON DELIBERAZIONE N. 2 DEL 22 FEBBRAIO 2022***
- ***CON DELIBERAZIONE N. 18 DEL 16 GIUGNO 2022***
- ***CON DELIBERAZIONE N. 38 DEL 29 NOVEMBRE 2022***

# INDICE

	TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	Pag.	4
Art. 1	Oggetto del regolamento	pag.	4
Art. 2	Presupposto del canone e definizioni	pag.	4
Art. 3	Obbligo della concessione e dell'autorizzazione	pag.	4
Art. 4	Occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari abusive	pag.	5
Art. 5	Sanzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari abusive	pag.	6
	TITOLO II – OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO	pag.	7
Art. 6	Occupazioni permanenti e temporanee	pag.	7
Art. 7	Occupazioni occasionali	pag.	7
Art. 8	Occupazioni d'urgenza	pag.	7
	TITOLO III – IMPIANTI PUBBLICITARI	pag.	7
Art. 9	Impianti di carattere stabile e temporaneo	Pag.	7
Art. 10	Piano generale e tipologia degli impianti pubblicitari	pag.	8
Art. 11	Approvazione e modifica del Piano generale	pag.	8
	TITOLO IV – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	Pag.	9
Art. 12	Finalità	pag.	9
Art. 13	Impianti per le pubbliche affissioni	pag.	9
Art. 14	Modalità per le pubbliche affissioni	pag.	9
	TITOLO V – PROCEDIMENTI INERENTI L'ATTO DI CONCESSIONE E DI AUTORIZZAZIONE	pag.	10
Art. 15	Domanda per il rilascio della concessione e dell'autorizzazione	Pag.	10
Art. 16	Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto	pag.	12
Art. 17	Contenuto ed effetti dell'atto	pag.	13
Art. 18	Garanzia	pag.	14
Art. 19	Obblighi del titolare dell'atto	14	14
Art. 20	Variazione del messaggio pubblicitario	pag.	15
Art. 21	Decadenza ed estinzione dell'atto	pag.	15
Art. 22	Modifica, sospensione e revoca dell'atto	pag.	16
Art. 23	Rinuncia	Pag.	16
Art. 24	Subingresso nell'atto	Pag.	16
Art. 25	Rinnovo e proroga dell'atto	Pag.	17
Art. 26	Commercio su aree pubbliche	Pag.	17
	TITOLO VI – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CANONE	Pag.	17
	CAPO I – DISPOSIZIONI COMUNI	Pag.	17

Art.	27	Soggetto passivo	Pag.	17
Art.	28	Tariffe	Pag.	17
Art.	29	Termini e modalità di versamento del canone	Pag.	18
Art.	30	Controlli e riscossione coattiva	Pag.	18
Art.	31	Rimborsi	Pag.	19
Art.	32	Modalità di gestione del canone	Pag.	19
		<b>CAPO II – CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO</b>	Pag.	19
Art.	33	Determinazione del canone	Pag.	19
Art.	34	Applicazione delle tariffe per le diverse zone del territorio	Pag.	19
Art.	35	Determinazione della superficie	Pag.	20
Art.	36	Coefficienti moltiplicatori	Pag.	20
Art.	37	Riduzioni	Pag.	20
Art.	38	Esenzioni	Pag.	21
Art.	39	Determinazione del canone per le occupazioni realizzate <b>per la fornitura di servizi di pubblica utilità</b>	Pag.	22
		<b>CAPO III – CANONE PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI</b>	Pag.	22
Art.	40	Determinazione del canone	Pag.	22
Art.	41	Maggiorazione delle tariffe	Pag.	23
Art.	42	Determinazione della superficie	Pag.	23
Art.	43	Coefficienti moltiplicatori	Pag.	23
Art.	44	Riduzioni	Pag.	23
Art.	45	Esenzioni	Pag.	23
		<b>CAPO IV – CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI</b>	Pag.	24
Art.	46	Determinazione del canone	Pag.	24
Art.	47	Riduzioni	Pag.	25
Art.	48	Esenzioni	Pag.	25
		<b>TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</b>	Pag.	25
Art.	49	Disposizioni transitorie	Pag.	25
Art.	50	Disposizioni finali	Pag.	25
		<b>ANNOTAZIONI</b>	Pag.	26
		<b>ALLEGATO A – CATEGORIE DELLE VIE</b>	Pag.	27
		<b>ALLEGATO B – COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER IL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO</b>	Pag.	52
		<b>ALLEGATO C – CATEGORIA SPECIALE PER IL CANONE PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI</b>	Pag.	54
		<b>ALLEGATO D – COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER IL CANONE PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI</b>	Pag.	60

# **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

## **Articolo 1 Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997 <sup>(1)</sup>, disciplina le modalità per l'occupazione di suolo pubblico comunale, la diffusione di messaggi pubblicitari nell'ambito del territorio comunale ed il servizio delle pubbliche affissioni, nonché i criteri di applicazione del relativo canone patrimoniale, di seguito denominato anche canone, in conformità alla disciplina legislativa vigente in materia.
2. Al fine di agevolare gli utenti nell'applicazione della disciplina in materia, il presente Regolamento riproduce, anche in forma sintetica, il contenuto delle disposizioni legislative vigenti ed integra le disposizioni regolamentari con annotazioni esplicative.

## **Articolo 2 Presupposto del canone e definizioni**

1. Presupposto del canone di cui al precedente articolo 1 è:
  - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, ovvero delle aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, e degli spazi soprastanti o sottostanti tali aree;
  - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati qualora visibili da luogo pubblico od aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico od ad uso privato;
  - c) la diffusione di messaggi pubblicitari mediante gli impianti comunali destinati al servizio delle pubbliche affissioni.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del precedente comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma. Qualora tuttavia l'occupazione di suolo pubblico risulti superiore alla superficie utilizzata per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà soggetta al canone dovuto per le occupazioni la parte di superficie occupata eccedente.
3. Il canone è comprensivo di qualunque altro canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge o regolamentari, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. Ai fini del presente regolamento:
  - a) nelle aree comunali sono ricompresi tutti i tratti di strada situati all'interno del centro abitato, come individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Codice della strada <sup>(2)</sup>;
  - b) sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti da listoni di pietra o altri materiali o da apposite interruzioni dei marciapiedi o comunque da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alle proprietà (c.d. passi carrabili non a raso), nonché gli accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, in caso di apposizione del segnale di divieto di sosta nella zona antistante su richiesta del proprietario o del conduttore dello spazio destinato allo stazionamento dei veicoli (c.d. passi carrabili a raso);
  - c) per de hors si intende un'area appositamente delimitata, prospiciente un pubblico esercizio, occupata dal titolare dello stesso per adibirla esclusivamente all'accoglimento dei clienti, eventualmente attrezzata con pedana od apposita struttura;
  - d) i messaggi pubblicitari sono quelli destinati a promuovere o diffondere la domanda di beni o servizi ovvero a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
  - e) se non specificato diversamente, il termine "impianto pubblicitario" comprende tutte le forme pubblicitarie di cui al Piano generale degli impianti pubblicitari di cui al successivo articolo 10, come definite nel Piano medesimo, nonché le insegne d'esercizio, come definite dal Regolamento di attuazione del vigente Codice della Strada, e le targhe.

## **Articolo 3 Obbligo della concessione e dell'autorizzazione**

1. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui alla lettera a) del precedente articolo 2, effettuata con un qualsivoglia manufatto, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato, secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento.

2. Non è richiesta concessione solo per le occupazioni occasionali, ad eccezione delle occupazioni previste dalle lettere a) e d) del comma 1 del successivo articolo 7, e per le occupazioni con lucernai ed intercapedini, con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le occupazioni di soprasuolo con i cappotti termici degli edifici realizzati ad un'altezza da terra non inferiore a mt. 3,00.
3. L'installazione degli impianti pubblicitari di cui al precedente articolo 2 lungo le strade comunali o in vista di esse è subordinata al preventivo rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Ufficio competente, su domanda dell'interessato, secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento; la medesima autorizzazione è necessaria anche per l'effettuazione delle forme pubblicitarie temporanee, compresa quella effettuata mediante i veicoli e la diffusione di volantini, e di pubblicità fonica. All'interno del centro abitato competente al rilascio dell'autorizzazione è in ogni caso il Comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico del diverso ente proprietario della strada.
4. Per le occupazioni e le installazioni effettuate in occasione di manifestazioni alla cui organizzazione il Comune partecipi sulla base di accordo deliberato dalla Giunta comunale, tale deliberazione costituisce titolo per l'occupazione e l'installazione, senza necessità di ulteriori atti.

#### **Articolo 4**

##### **Occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari abusive**

1. L'occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate senza il necessario titolo abilitativo sono abusive, considerandosi permanente l'occupazione ed annuale la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendosi che l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari temporanee siano effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale. E' altresì abusiva l'occupazione e la diffusione:
  - difforme dalle disposizioni dell'atto di concessione o di autorizzazione;
  - che si protragga oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o dell'autorizzazione ovvero dalla decadenza o estinzione o revoca dell'atto;
  - che sia realizzata come occupazione d'urgenza in assenza dei relativi presupposti;
  - che sia effettuata senza aver provveduto al versamento del canone.
2. Il Comune, previa contestazione delle relative violazioni con verbale redatto da pubblico ufficiale, dispone la rimozione delle occupazioni e degli impianti pubblicitari abusivi, con rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici da parte dei soggetti che hanno effettuato l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione dell'atto.
3. In caso di impianti pubblicitari abusivi il Comune dispone anche la copertura da parte dei soggetti di cui al comma 2 della pubblicità effettuata in tal modo, entro e non oltre tre giorni dalla comunicazione dell'atto. Decorso inutilmente tale termine il Comune procede d'ufficio con conseguente addebito delle spese relative a carico, in via tra loro solidale, dei predetti soggetti.
4. Nelle more della rimozione del materiale utilizzato per l'occupazione abusiva è vietato a chiunque di fare uso dello stesso o degli spazi occupati abusivamente in qualunque modo, con possibile adozione da parte dell'Amministrazione comunale di apposite soluzioni idonee a garantire il rispetto del divieto (quale, ad es., la delimitazione con transenne o in altro modo degli spazi e l'apposizione in loco di comunicazioni al pubblico).
5. Fermo restando il divieto di utilizzo del materiale e degli spazi di cui al precedente comma 4, è possibile non procedere alla rimozione ed al ripristino di cui al comma 2 qualora il soggetto di cui al medesimo comma si attivi per regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione, presentando domanda di concessione o autorizzazione e successivamente provvedendo al relativo pagamento. Qualora la domanda di regolarizzazione non sia accolta, il soggetto richiedente dovrà procedere alla rimozione ed al ripristino ai sensi del comma 2.
6. Per le forme pubblicitarie temporanee i termini di cui ai precedenti commi 2 e 5 sono ridotti a tre giorni.
7. Resta a carico dell'autore dell'occupazione o diffusione abusiva ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione o diffusione.
8. Alle occupazioni ed alla diffusione di messaggi pubblicitari abusive è applicata un'indennità, pari al canone relativo alla tipologia di occupazione o di pubblicità maggiorato del 10% se la superficie occupata è inferiore a 10 metri quadrati o l'impianto installato ha una superficie inferiore a 3 metri quadrati, del 30% se la superficie occupata è compresa tra 10 e 40 metri quadrati o l'impianto installato ha una superficie compresa tra 3 e 11 metri quadrati, del 50% se la superficie occupata è superiore a 40 metri quadrati o l'impianto installato ha una superficie superiore a 11 metri quadrati. Nel caso di occupazione permanente o di pubblicità annuale l'indennità è determinata sulla base del canone annuo dovuto per tutti gli anni di occupazione o di diffusione.
9. Le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente sono sanzionate ai sensi del successivo articolo 5.

**Articolo 5**  
**Sanzioni**  
**per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari abusive**

1. Ferme restando le sanzioni stabilite dai commi 4 e 5 dell'articolo 20 e dall'articolo 23 del Codice della strada, i soggetti che hanno effettuato l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari in maniera abusiva, oltre a dover corrispondere l'indennità di cui al precedente articolo 4, sono puniti con una sanzione pecuniaria amministrativa non inferiore all'ammontare dell'indennità e non superiore al doppio della stessa.
2. Qualora per la tipologia di occupazione o di pubblicità non sia previsto alcun canone, il trasgressore è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa non inferiore a € 120 e non superiore a € 400.
3. Ai fini della quantificazione della sanzione da irrogare si deve valutare la presenza di elementi attenuanti della responsabilità quali:
  - le condizioni economiche disagiate del trasgressore, che ricorrono quando il medesimo fruisca ovvero abbia i requisiti per fruire dei servizi socio-assistenziali erogati dal Comune ovvero, in caso di soggetto esercente un'attività economica, quando il pagamento della sanzione può determinare difficoltà al proseguimento dell'attività svolta
  - l'attività volontaria svolta dal trasgressore finalizzata a coadiuvare gli uffici comunali nell'attività di accertamento, che comporti l'eliminazione o la riduzione del danno per il Comunee di elementi aggravanti della responsabilità quali:
  - la personalità del trasgressore, da valutare avendo riguardo alle precedenti infrazioni in materia di concessioni di suolo pubblico e di installazione di impianti pubblicitari, anche con riferimento alla gestione delle previgenti entrate <sup>(3)</sup>
  - la commissione di una violazione rilevante, considerandosi tale la violazione che arreca al Comune un danno per un importo pari o superiore a € 5.000,00 o la reiterata violazione delle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione o la contestuale installazione abusiva di due o più impianti pubblicitari
4. La sanzione è determinata in misura pari al minimo della sanzione in presenza solo di due o più elementi attenuanti della responsabilità, al minimo della sanzione maggiorato del 20% della differenza tra il minimo ed il massimo della stessa in presenza di un elemento attenuante in più rispetto agli elementi aggravanti, al minimo della sanzione maggiorato del 40% della differenza tra il minimo ed il massimo della stessa in assenza di elementi attenuanti e aggravanti o in presenza di un egual numero di elementi attenuanti ed aggravanti, al minimo della sanzione maggiorato del 70% della differenza tra il minimo ed il massimo della stessa in presenza di un elemento aggravante in più degli elementi attenuanti, al massimo della sanzione in presenza solo di due o più elementi aggravanti.
5. Se il trasgressore, prima che la violazione sia stata contestata e comunque prima che siano iniziate verifiche o altre attività di controllo da parte del Comune, si attiva e presenta domanda per regolarizzare la propria posizione, la sanzione, quantificata ai sensi del precedente comma 4, è ridotta del 30%.
6. In caso di pagamento della sanzione in misura ridotta entro il termine di 60 giorni di cui all'articolo 16 della l. n. 689/1981 <sup>(4)</sup>, è ammesso anche il contestuale pagamento in misura ridotta dell'indennità, per un importo pari a due terzi della stessa, qualora l'indennità da corrispondere sia superiore a € 500,00 e per un importo pari alla metà della stessa qualora l'indennità da corrispondere sia superiore a € 1.000,00.
7. Qualora, nonostante l'occupazione o l'installazione abusiva, il canone sia stato regolarmente corrisposto, l'indennità relativa all'annualità per la quale il canone è stato corrisposto non è dovuta e la sanzione calcolata in base a tale indennità è ridotta della metà.
8. Qualora l'ammontare complessivo dell'indennità e delle sanzioni da corrispondere sia superiore a € 200,00, è ammesso, se richiesto dall'interessato entro il termine di 60 giorni di cui al precedente comma 4, il pagamento in rate mensili costanti, con scadenza nell'ultimo giorno di ciascun mese, secondo le seguenti misure:
  - 6 rate per somme inferiori o pari a € 1.000,00;
  - 12 rate per somme comprese tra € 1.001,00 e € 2.000,00;
  - 18 rate per somme comprese tra € 2.001,00 e € 4.000,00;
  - 24 rate per somme superiori a € 4.000,00.
9. Per tutto ciò che non risulta disciplinato dal presente articolo, si rinvia alle norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della l. n. 689/1981 <sup>(4)</sup>.

## **TITOLO II OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO**

### **Articolo 6 Occupazioni permanenti e temporanee**

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti se a carattere stabile con una durata pari o superiore all'anno, che comportino o meno la presenza di manufatti, temporanee se di durata inferiore all'anno.
2. Dalle occupazioni temporanee si distinguono le occupazioni occasionali e d'urgenza di cui ai successivi articoli 7 e 8.

### **Articolo 7 Occupazioni occasionali**

1. Costituiscono occupazioni occasionali:
  - a) le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a complessive 24 ore, ancorchè con soluzione di continuità, per ciascuna manifestazione;
  - b) l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante (incluse le fattispecie relative ai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti) con soste non superiori al tempo strettamente necessario alla consegna della merce ed alla riscossione del prezzo, e comunque non superiori a sessanta minuti, purchè i beni posti in vendita non siano esposti sul suolo pubblico, anche se mediante utilizzo di attrezzature prontamente rimovibili;
  - c) le occupazioni per l'esercizio di "mestieri" girovaghi (cantautori, suonatori ambulanti, funamboli, ecc.) di durata non superiore alle 3 ore;
  - d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 15 ore.
2. Le occupazioni di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 1 devono essere precedute da una comunicazione da trasmettersi all'Ufficio competente; tale comunicazione, da conservarsi sul luogo dell'occupazione, dovrà indicare il periodo e l'area pubblica oggetto di occupazione. Tali occupazioni devono comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. Le occupazioni di cui alle lettere a) e d) del precedente comma 1 sono subordinate alla presentazione di apposita domanda almeno dieci giorni lavorativi antecedenti la data dell'occupazione ed al rilascio di apposita concessione.

### **Articolo 8 Occupazioni d'urgenza**

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o di pericolo, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato, in via temporanea e provvisoria, prima di avere ottenuto il formale atto di concessione. In tal caso, oltre a dover presentare nei due giorni seguenti domanda per il rilascio della concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Comunale direttamente o a mezzo posta elettronica certificata o con telegramma.
2. L'Ufficio provvede ad accertare se esistano le condizioni d'urgenza ed all'eventuale rilascio dell'atto, adeguatamente motivato, a sanatoria.
3. Anche nel caso di occupazione d'urgenza resta fermo l'obbligo per l'interessato di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione.
4. Per quanto attiene le misure da adottare per la circolazione trovano applicazione le norme del Codice della strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.
5. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni legittimanti l'occupazione d'urgenza comporta l'applicazione delle sanzioni previste per l'occupazione abusiva.

## **TITOLO III IMPIANTI PUBBLICITARI**

### **Articolo 9 Impianti di carattere stabile e temporaneo**

1. Gli impianti pubblicitari hanno carattere stabile quando l'installazione è destinata ad avere una durata pari o superiore all'anno, temporaneo quando l'installazione è destinata ad avere una durata inferiore all'anno. Gli impianti pubblicitari di carattere stabile si presumono utilizzati per l'effettuazione di pubblicità annuale, ai sensi del comma 3 del successivo articolo 40.

## **Articolo 10**

### **Piano generale e tipologia degli impianti pubblicitari**

1. La diffusione di messaggi pubblicitari mediante gli impianti e le altre forme pubblicitarie è effettuata in conformità al Piano generale degli impianti pubblicitari, approvato dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 38/2002 <sup>(5)</sup>, realizzato e modificabile ai sensi e secondo i criteri di cui al presente articolo.
2. Il Piano individua, con riferimento alle diverse zone del territorio comunale, i limiti dimensionali, le principali caratteristiche e le modalità di installazione dei seguenti impianti pubblicitari, nonché indica le località in cui è consentita la loro installazione:
  - a) strutture destinate ad affissione diretta: plance a muro e cartelli su pali 6 x 3 metri, detti poster, cartelli su palo 1,00 o 2,00 x 1,40 metri detti standardi;
  - b) cartelli a messaggio pubblicitario diretto ovvero incorporato e fisso;
  - c) pubblicità a messaggio variabile (rotors, schermi, ecc.) realizzata con qualsiasi tecnologia;
  - d) forme di pubblicità di durata e struttura temporanee in genere;
  - e) impianti pubblicitari di servizio, cioè applicati o connessi ad elementi di arredo urbano e stradale;
  - f) segnaletica pubblicitaria e preinsegne;
  - g) altri impianti pubblicitari (impianti su tetti o applicati alle facciate).
3. La superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette, da intendersi ricompresi nella lettera a) del precedente comma 2) non può superare la soglia massima di 2.800 metri quadrati. Ogni soggetto privato non può essere autorizzato per più di 10 poster e 15 standardi (pari a totali 222 metri quadrati).
4. Il Piano è realizzato nel rispetto dei seguenti criteri:
  - a) analisi, valutazione ed eventuale riprogettazione degli impianti pubblici esistenti al fine di migliorare e completare la loro utilizzazione;
  - b) salvaguardia delle esigenze della circolazione stradale e rispetto delle norme in materia;
  - c) individuazione degli spazi da destinare alle nuove installazioni di impianti privati su aree appartenenti al demanio comunale, da assentire anche a seguito di pubbliche gare.
5. Per l'installazione degli impianti pubblicitari fuori del centro abitato <sup>(2)</sup>, il Piano individua le località nelle quali, per motivate esigenze di interesse pubblico determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento è soggetto a particolari condizioni o a limitazioni delle dimensioni dei mezzi.
6. Il Piano può contemplare particolari limitazioni o divieti nel centro storico cittadino o in alcune parti di esso per determinati tipi di mezzi pubblicitari, in relazione ad esigenze di salvaguardia del valore storico e dell'estetica della zona.
7. Per l'installazione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato <sup>(2)</sup> il Piano può prevedere:
  - a) le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione di impianti pubblicitari e le dimensioni consentite per gli stessi, individuando per quanto possibile le zone utilizzabili per le predette installazioni;
  - b) le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione di cartelli ed altri impianti pubblicitari e le dimensioni consentite per gli stessi;
  - c) le tipologie generali e le dimensioni massime degli impianti pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi.
8. Il Piano può anche individuare:
  - a) edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici o aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata l'installazione di impianti per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva o acustica, percepibili all'interno ed all'esterno;
  - b) i luoghi aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui alla precedente lettera a).
9. Il Piano stabilisce i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, standardi, festoni di bandierine e simili.
10. Il Piano è corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti per le pubbliche affissioni, con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.

## **Articolo 11**

### **Approvazione e modifica del Piano generale**

1. Il Piano generale degli impianti pubblicitari e le successive modifiche sono approvati dal Consiglio Comunale sulla base dei criteri di cui al presente regolamento e sentita la Commissione edilizia.
2. Il Piano può essere adeguato e modificato tenendo conto delle variazioni intervenute nella consistenza

demografica del Comune, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

## **TITOLO IV SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

### **Articolo 12 Finalità**

1. Il Comune, attraverso il servizio delle pubbliche affissioni, garantisce l'affissione, in appositi impianti, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli di misura standard pari a 70 x 100 centimetri e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 5 giorni.

### **Articolo 13 Impianti per le pubbliche affissioni**

1. La superficie degli impianti da destinare alle pubbliche affissioni è stabilita al massimo in complessivi 3.500 metri quadrati.
2. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è ripartita come segue:
  - a) 20% destinata alle affissioni di natura sociale o comunque priva di rilevanza economica;
  - b) 80% destinata alle affissioni di natura commerciale.
3. Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe degli impianti e, al contempo, disponibilità di spazi non utilizzati nelle altre classi, la Giunta comunale può disporre la temporanea deroga, per un periodo non eccedente i tre mesi, dei limiti stabiliti per ciascuna classe dal precedente comma 2.
4. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
  - a) vetrine per l'esposizione di manifesti;
  - b) stendardi porta-manifesti;
  - c) posters per l'affissione di manifesti;
  - d) tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
  - e) armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti.
5. Tutti gli impianti per le pubbliche affissioni hanno, di regola, dimensione pari o multiple di 70 x 100 centimetri e devono essere collocati in posizioni che consentano la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione.
6. Ogni impianto comunale dovrà recare una targa con la scritta "Servizio Comunale Affissioni".
7. Gli impianti per le pubbliche affissioni non possono essere collocati nei luoghi in cui è vietata l'installazione di impianti pubblicitari.
8. Il Comune ha la facoltà di provvedere alla rimozione degli impianti per le pubbliche affissioni o allo spostamento dell'ubicazione degli stessi in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di pubblica utilità; il Comune ha, altresì, la facoltà di destinare una parte degli impianti medesimi ad affissioni dirette da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dall'eventuale concessionario del servizio, previo esperimento di pubbliche gare.

### **Articolo 14 Modalità di svolgimento del servizio**

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione e dal pagamento del canone, che devono essere annotati in apposito registro cronologico, e sono effettuate dopo l'apposizione del timbro datario da parte del gestore del servizio. La consegna del materiale deve avvenire durante l'orario di apertura al pubblico del competente ufficio.

2. I committenti, al di fuori dei casi di affissioni d'urgenza di cui al successivo comma 10, devono consegnare al gestore del servizio il materiale da affiggere con almeno tre giorni lavorativi di anticipo rispetto al giorno stabilito per l'affissione. In caso di inosservanza di tale termine non sarà garantita la decorrenza dell'affissione dalla data richiesta, senza diritto per i committenti a rimborsi o risarcimenti per i giorni di mancata affissione.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore del servizio deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore del servizio deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai precedenti commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il gestore del servizio è tenuto al rimborso delle somme versate entro sessanta giorni.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
8. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza richiesta per l'affissione sia anticipata o posticipata. Tale richiesta sarà presa in considerazione solo se presentata entro i dieci giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione e secondo la disponibilità degli spazi.
9. Il gestore del servizio ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
10. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 30,00 per ciascuna commissione.
11. E' consentita la prenotazione dell'affissione in spazi prescelti dal committente con un anticipo non superiore a sei mesi rispetto alla data di decorrenza richiesta per l'affissione, in misura non superiore al 50% della superficie complessiva degli impianti ubicati in una medesima strada o piazza, attraverso il versamento del relativo canone.
12. Nel caso di copertura o rimozione di manifesti affissi abusivamente sugli impianti comunali, i soggetti che hanno effettuato l'affissione o per conto dei quali l'affissione è stata effettuata sono tenuti al pagamento di € 5,00 per ogni foglio rimosso o coperto.
13. al committente del servizio può essere richiesta la previa sottoscrizione di un'apposita clausola di accettazione del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, con particolare riferimento ai principi in esso espressi in materia di dignità delle persone dagli articoli 9 e 10.
14. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

## **TITOLO V PROCEDIMENTI INERENTI L'ATTO DI CONCESSIONE E DI AUTORIZZAZIONE**

### **Articolo 15 Domanda per il rilascio della concessione o dell'autorizzazione**

1. Chiunque intenda occupare spazi od aree comunali od installare impianti pubblicitari deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio rispettivamente di apposita concessione o autorizzazione. La medesima domanda va presentata anche per il rilascio dell'autorizzazione all'effettuazione nel territorio comunale delle forme pubblicitarie temporanee, compresa quella effettuata mediante i veicoli e la diffusione di volantini, e di pubblicità fonica. Qualora l'occupazione di suolo pubblico sia richiesta per l'installazione di impianti pubblicitari la domanda è unica.
2. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata in carta legale in conformità allo stampato predisposto dal Comune e contenere:
  - a) i dati identificativi del richiedente distinti come segue:

- nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio, il codice fiscale del richiedente, il nominativo, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica (certificata o semplice) di una persona reperibile nell'arco dell'intera giornata e per tutta la durata dell'occupazione;
  - nel caso di soggetto diverso da quello di cui al punto precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda (nel caso dei condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore), il nominativo, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica (certificata o semplice) di una persona reperibile nell'arco dell'intera giornata e per tutta la durata dell'occupazione;
- b) nel caso di domanda di occupazione di suolo pubblico:
- l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
  - la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
  - la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, l'eventuale fascia oraria di occupazione, nonché il termine iniziale e finale dell'occupazione;
  - l'uso particolare al quale si intende destinare l'area o il bene, i mezzi con i quali si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
- c) nel caso di domanda di installazione di impianto pubblicitario o di effettuazione di altra forma pubblicitaria:
- l'indicazione e la descrizione dell'impianto che si intende installare o della diversa forma pubblicitaria che si intende effettuare e la relativa ubicazione;
  - il termine iniziale e finale dell'installazione o della pubblicità richiesta;
  - qualora l'installazione dell'impianto pubblicitario comporti l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, i dati di cui alla precedente lettera b);
    - la dichiarazione che il richiedente accetta - e si impegna a far accettare agli inserzionisti pubblicitari che utilizzeranno l'impianto - il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, con particolare riferimento ai principi in esso espressi in materia di dignità delle persone dagli articoli 9 e 10 <sup>(6)</sup>;
- d) la dichiarazione che il richiedente accetta tutte le condizioni contenute nel presente regolamento, nonché tutte le altre norme che il Comune, in relazione alla domanda presentata, intendesse prescrivere a tutela del pubblico interesse;
- e) l'impegno a prestare, su richiesta, l'eventuale garanzia che l'Ufficio concedente ritenesse opportuna, secondo i criteri di cui al successivo articolo 17.
3. Nel caso di domanda presentata da soggetto che agisce in qualità di affittuario d'azienda, la stessa dovrà contenere anche i dati identificativi del titolare dell'attività ed essere sottoscritta congiuntamente dal richiedente e dal medesimo titolare.
  4. Nel caso di passi carrabili, la domanda deve essere presentata dal proprietario o dal conduttore dello spazio destinato allo stazionamento dei veicoli.
  5. La domanda relativa ad un'occupazione di tipo temporaneo o ad una delle forme pubblicitarie di cui al successivo comma 9 non può essere presentata prima di novanta giorni dalla data richiesta per l'inizio dell'occupazione o della diffusione dei messaggi pubblicitari.
  6. Alla domanda deve essere allegata, a pena di improcedibilità della stessa, copia della quietanza del versamento della somma da corrispondere a titolo di rimborso delle spese di istruttoria, secondo gli importi stabiliti dal Comune con apposito provvedimento. Tale somma, se non prevista per legge, non è dovuta per le domande relative ad occupazioni di tipo temporaneo escluse dal pagamento del canone ai sensi del successivo articolo 38, presentate da enti pubblici, associazioni senza scopo di lucro, ONLUS, comitati, partiti politici, nonché da qualunque soggetto per attività alle quali il Comune partecipi direttamente.
  7. Nel caso di occupazione con manufatti che comportino manomissioni o alterazioni del suolo pubblico, la domanda, se ritenuto necessario dall'Ufficio competente, deve essere corredata anche dalla relativa documentazione tecnica ed amministrativa.
  8. Alla domanda devono altresì essere allegati:
    - a) una planimetria, in duplice copia, che riporti gli elementi necessari ad una prima valutazione della domanda;
    - b) un elaborato grafico dell'esatta collocazione dei manufatti con cui si intende occupare o dell'impianto da installare, comprensivo dell'indicazione delle dimensioni e dei materiali che si intende utilizzare;
    - c) relativamente alle domande per l'installazione di impianti pubblicitari:
      - 1) un bozzetto dei messaggi che si intende esporre;
      - 2) ove necessario in relazione alla tipologia dell'impianto, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 <sup>(7)</sup>, con la quale si attesti che l'impianto pubblicitario da installare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità.

9. nel caso di impianti pubblicitari di carattere temporaneo alla domanda può essere allegata solo la documentazione di cui alla lettera a) ed al numero 1) della lettera c) del precedente comma 7, salvo diversa successiva indicazione da parte dell'Ufficio competente. Per l'installazione di striscioni e l'effettuazione di pubblicità fonica è sufficiente la presentazione della relativa domanda.
10. nel caso di impianti pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili, ad eccezione degli impianti pubblicitari di cui alla lettera a) del comma 2 del precedente articolo 10, alla domanda devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti.
11. qualora la tipologia dell'impianto lo consenta e si intenda esporre più messaggi, occorre indicare il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi. Per gli impianti pubblicitari di cui alla lettera a) del comma 2 del precedente articolo 10, il tempo di esposizione di ogni messaggio non può comunque essere inferiore a quattordici giorni.
12. Dovranno essere prodotti entro trenta giorni tutti gli ulteriori documenti e le integrazioni di dati e notizie che l'ufficio competente richiederà ai fini dell'esame e della decisione sulla domanda. Nel caso di domanda inerente un'occupazione di tipo temporaneo o una delle forme pubblicitarie di cui al precedente comma 9 il predetto termine è di dieci giorni.
13. Nel caso di trasmissione tramite il Servizio Postale o a mezzo posta elettronica certificata, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento amministrativo, è quella di ricevimento della domanda da parte del Protocollo Generale del Comune.

### **Articolo 16** **Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto**

1. Per la relativa istruttoria la domanda è assegnata all'Ufficio competente, il quale provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi di quanto disposto in materia dalla normativa vigente.
2. Il termine per la conclusione del procedimento, decorrente dalla data di ricevimento della domanda in originale ed in bollo, se dovuto, da parte del Protocollo Generale del Comune, è:
  - a) di sessanta giorni per il rilascio degli atti inerenti le occupazioni permanenti e l'installazione degli impianti pubblicitari di carattere stabile;
  - b) di trenta giorni, o altro termine più lungo se previsto da particolari disposizioni di legge o regolamentari, per quelli inerenti le occupazioni di tipo temporaneo e le forme pubblicitarie di cui al comma 9 del precedente articolo 15;
  - c) di dieci giorni per le domande di cui al successivo comma 6.
3. Ove la domanda risulti incompleta, irregolare o carente nella documentazione allegata il responsabile del procedimento, entro quindici giorni nelle ipotesi di cui alla lettera a) del precedente comma 2, ovvero entro dieci giorni nelle ipotesi di cui alla lettera b) del medesimo comma, trasmette all'interessato, con lettera raccomandata a.r. o a mezzo posta elettronica certificata, apposita richiesta di integrazione, indicando le cause di irregolarità o incompletezza. Quando vi sia comunicazione di irregolarità o incompletezza della domanda, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda regolare e completa da parte del Protocollo Generale del Comune. L'inosservanza da parte del richiedente del termine per l'integrazione della domanda di cui al comma 12 del precedente articolo 15 costituisce tacita rinuncia alla domanda stessa.
4. L'Ufficio provvede ad acquisire i pareri dei diversi uffici comunali interessati in relazione alle rispettive competenze, ove possibile anche tramite conferenze di servizi. I pareri devono essere resi in ogni caso entro trenta giorni, nelle ipotesi di cui alla lettera a) del precedente comma 2, ed entro dieci giorni, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, i pareri si intendono rilasciati in senso favorevole.
5. Trascorso il termine di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2 senza l'assunzione di alcun provvedimento, la domanda si intende respinta. L'Ufficio provvede comunque a comunicare, entro i successivi quindici giorni, le motivazioni del mancato accoglimento e l'autorità alla quale eventualmente ricorrere.
6. In caso di domanda relativa ad un'occupazione di tipo temporaneo esente dal pagamento del canone ai sensi del successivo articolo 38, presentata da un ente pubblico, associazione senza scopo di lucro, ONLUS, comitato, partito o movimento politico per la collocazione di banchetto e/o gazebo in una delle aree individuate a tal fine con apposito provvedimento della Giunta comunale, trascorso il termine di cui alla lettera c) del precedente comma 2 senza l'assunzione di alcun provvedimento, la domanda medesima si intende accolta.
7. Per le forme pubblicitarie di cui al comma 9 del precedente articolo 15 l'autorizzazione può essere rilasciata anche in forma semplificata, attraverso l'apposizione con timbro sulla relativa domanda, che contenga tutti gli elementi necessari a valutarne l'accogliibilità, della dicitura "autorizzata", corredata dalla data e dalla firma dell'organo competente al rilascio.
8. Qualora l'occupazione sia connessa all'esecuzione di opere edilizie, la domanda deve essere presentata contestualmente alla presentazione della pratica edilizia abilitante l'intervento e la sola conclusione favorevole del procedimento relativo all'occupazione non costituisce atto abilitante la realizzazione

delle opere. In caso di esito negativo del procedimento relativo all'occupazione non può essere rilasciato l'atto abilitativo edilizio (qualora si ricada nell'ambito di un titolo edilizio espresso) o non trova efficacia la SCIA o CILA necessaria per l'esecuzione delle opere edilizie. E' fatta salva la possibilità di inoltrare un'unica domanda presso lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune.

9. Qualora siano previsti lavori che comportano la manomissione e/o alterazione del suolo pubblico, l'occupazione, se ritenuto necessario dall'Ufficio competente, può essere subordinata al possesso dell'autorizzazione/concessione ai lavori.
10. Qualora per l'occupazione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, costituisce titolo di precedenza la data di presentazione risultante dal numero progressivo di protocollo generale. Anche in deroga a tale disposizione, dalla data di indizione dei comizi elettorali e per tutto il periodo della campagna elettorale le domande di occupazione presentate da partiti o movimenti politici per le finalità elettorali hanno priorità rispetto ad ogni altra domanda.
11. Qualora la domanda sia stata presentata per l'occupazione di suolo pubblico con impianti pubblicitari è rilasciato un unico titolo abilitativo, comprendente sia la concessione di suolo pubblico che l'autorizzazione per la diffusione di messaggi pubblicitari.
12. La concessione o l'autorizzazione non è rilasciata in caso di parere negativo da parte di uno degli uffici di cui al precedente comma 4 e, comunque, per cause di pubblico interesse.
13. L'atto non può altresì essere in ogni caso rilasciato:
  - a) nel caso di morosità del richiedente nei confronti del comune per debiti di carattere tributario o extratributario;
  - b) qualora, con provvedimento motivato, si riscontri che l'occupazione o l'installazione richiesta risulti tale da pregiudicare il decoro cittadino, in relazione a particolari tipologie di occupazione o a determinate aree o strade, a tutela del decoro stesso e dell'immagine della città, anche dal punto di vista turistico;
  - c) limitatamente al centro storico, come perimetrato in area di tutela A2 dal Regolamento comunale di recepimento dell'intesa per la tutela del Centro Storico cittadino <sup>(7 bis)</sup>, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esposizione di merci, ad eccezione dell'esposizione di giornali, libri, cartoline, ortofrutta o fiori.
14. Nel caso di occupazione di un'area per l'accoglimento della clientela di un pubblico esercizio, sia in caso di semplice pertinenza (tavolini, sedie, ombrelloni, ecc. senza alcuna delimitazione) sia in caso di dehors, la concessione, salvo quanto indicato alla successiva lettera c), è rilasciata qualora l'area richiesta risulti prospiciente il pubblico esercizio medesimo, ossia entro le proiezioni ortogonali delle fronti dell'esercizio pubblico al cui servizio deve essere posta, ed il punto dell'area più vicino all'esercizio risulti ad una distanza non superiore a ml. 20,00. Inoltre:
  - a) qualora l'area rientri anche entro le proiezioni ortogonali delle fronti di un locale ad uso produttivo, commerciale, artigianale o di servizi limitrofo, la concessione è rilasciata solo in presenza di assenso del conduttore dello stesso; se il locale risulta non locato l'assenso è rilasciato dal proprietario;
  - b) qualora nella proiezione ortogonale dell'area non siano presenti attività produttive, commerciali, artigianali o di servizi, la concessione è rilasciata previa valutazione urbanistica, se necessaria, e viaria;
  - c) qualora l'area non rientri o rientri solo parzialmente nella proiezione ortogonale *del pubblico esercizio al cui servizio deve essere posta*, ma comunque ad una distanza non superiore a ml. 20,00 e non inferiore a ml. 5,00 dallo stesso, la concessione è rilasciata senza assenso di terzi vicini, ma solo previa valutazione urbanistica, se necessaria, e viaria e comunque salvo i diritti di terzi.

## **Articolo 17**

### **Contenuto ed effetti dell'atto**

1. L'atto di concessione o di autorizzazione, rilasciato in bollo, deve contenere
  - a) le generalità, il codice fiscale, la residenza e l'eventuale domicilio del titolare dell'atto;
  - b) l'ubicazione dello spazio concesso o dell'impianto e la tipologia e le caratteristiche dello stesso o della diversa forma pubblicitaria autorizzata;
  - c) il termine iniziale e finale dell'atto e, ove necessario, la frequenza, l'eventuale fascia oraria, nonché il termine iniziale e finale dell'occupazione o della pubblicità;
  - d) la destinazione d'uso ed il termine per occupare l'area od installare l'impianto, fissato in via ordinaria per le occupazioni permanenti e per gli impianti pubblicitari di carattere stabile in trenta giorni, salvo diversi termini fissati da norme di legge o regolamentari;
  - e) le condizioni di carattere tecnico ed amministrativo alle quali è subordinato l'atto;
  - f) le prescrizioni di carattere generale di cui al successivo comma 2 e quelle di cui al successivo articolo 19;
  - g) l'eventuale obbligo di prestazione della garanzia entro congruo termine;
  - h) l'indicazione dell'ammontare del canone per l'occupazione di suolo pubblico.
2. L'atto di concessione o di autorizzazione è rilasciato:
  - a) a termine, per la durata massima di:

- 5 anni per le occupazioni permanenti, ad eccezione di quelle relative ai passi carrabili ed alle aree di manovra poste al servizio dei passi medesimi, per le quali la concessione ha durata ventennale, con scadenza dell'atto in ogni caso al 31 dicembre dell'ultimo anno di occupazione; la concessione relativa alle aree di manovra al Servizio dei passi carrabili rilasciate per la prima volta o a titolo di rinnovo non potranno in Nessun caso prevedere una scadenza successiva a quella del passo carrabile al cui Servizio sono poste
  - 3 anni per l'installazione di impianti pubblicitari di carattere stabile, con scadenza dell'atto in ogni caso al 31 dicembre dell'ultimo anno di installazione
  - Per il periodo richiesto, per le occupazioni di tipo temporaneo e le forme pubblicitarie di cui al comma 9 del precedente articolo 15
    - b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
    - c) con facoltà per il Comune di imporre ulteriori condizioni;
    - d) con l'intesa che l'atto è sempre revocabile;
    - e) con obbligo del titolare dell'atto di non creare situazioni di possibile pericolo o intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni e, in caso di occupazione di suolo pubblico, di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle attività connesse all'occupazione medesima.
3. Se, per l'esecuzione di lavori e la realizzazione di opere, sia indispensabile occupare il suolo pubblico con materiali vari da costruzione, di risulta o di scarto, nella concessione dovranno essere indicate le modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei materiali suddetti negli appositi luoghi di scarico autorizzati, con relativi oneri a carico.
  4. Nel caso in cui l'occupazione riguardi strade e loro pertinenze ai sensi del Codice della Strada, devono essere rispettate le prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo regolamento d'esecuzione ed attuazione.
  5. E' a carico del titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possano essere arrecati a terzi per effetto dell'occupazione o dell'installazione dell'impianto o dell'effettuazione della diversa forma pubblicitaria.

### **Articolo 18 Garanzia**

1. In relazione al tipo di occupazione in rapporto alla destinazione d'uso o alle caratteristiche e all'ubicazione dell'impianto, l'Ufficio competente può subordinare il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione al versamento di cauzione o alla presentazione di polizza fidejussoria a garanzia di eventuali danni che l'occupazione o l'installazione possa arrecare al suolo pubblico o a terzi, in misura non superiore a tre volte l'importo del canone. Per le occupazioni e la pubblicità non soggette al canone la garanzia deve essere di € 1.000,00.
2. Allo scadere della concessione o dell'autorizzazione, qualora non vi sia rinnovo o proroga, il titolare può ottenere lo svincolo della cauzione eventualmente versata. Lo svincolo può avvenire solo dopo che il titolare ha eseguito, a propria cura e spese, tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per il ripristino del suolo pubblico, nei termini fissati dall'Ufficio competente.

### **Articolo 19 Obblighi del titolare dell'atto**

1. Il titolare della concessione o dell'autorizzazione ha l'obbligo:
  - a) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione di suolo pubblico e di impianti e di pubblicità, nonché le ulteriori disposizioni specificate nell'atto;
  - b) nel caso di occupazione di suolo pubblico:
    - mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa;
    - osservare il divieto di cambiamento di destinazione d'uso, salvo presentazione di apposita domanda di modifica della concessione;
    - eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata, ovvero nel caso di decadenza, rinuncia o revoca; in mancanza vi provvederà il Comune con addebito delle spese;
  - c) nel caso di installazione di impianti pubblicitari:
    - produrre, entro centoventi giorni dal ritiro dell'atto, relazione tecnica che evidenzia la regolarità dell'installazione sotto l'aspetto della sicurezza (collaudo statico) e, relativamente ai manufatti dotati di impianti di illuminazione, apposita dichiarazione di conformità ai sensi della legislazione vigente. L'obbligo di produzione del collaudo statico è escluso per gli impianti pubblicitari di carattere temporaneo e per le insegne d'esercizio;

- rispettare - ed impegnarsi a far rispettare agli inserzionisti pubblicitari che utilizzeranno l'impianto - il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, con particolare riferimento ai principi in esso espressi in materia di dignità delle persone dagli articoli 9 e 10;
- verificare il buono stato di conservazione dell'impianto pubblicitario e delle sue strutture di sostegno;
- provvedere a tutti gli interventi necessari al mantenimento dell'impianto pubblicitario in buono e decoroso stato con la dovuta tempestività e comunque non oltre cinque giorni lavorativi dal riscontro della necessità degli interventi o dal ricevimento dell'invito a provvedere eventualmente trasmesso dal Comune;
- in caso di temporaneo mancato utilizzo dell'impianto pubblicitario, consentirne in via principale l'utilizzo da parte del Comune per l'affissione di manifesti di interesse pubblico e, in subordine, provvedere alla copertura della superficie espositiva dell'impianto con fogli anonimi;
- procedere a propria cura e spese alla rimozione dell'impianto pubblicitario al termine dell'autorizzazione, qualora la stessa non sia rinnovata o prorogata, ovvero nel caso di decadenza, rinuncia o revoca dell'autorizzazione;
- nel caso di posa di segni orizzontali reclamistici, striscioni o locandine, provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo pubblicizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi;
- d) osservare il divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi dell'atto;
- e) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari;
- f) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione o dell'installazione dell'impianto o dell'effettuazione della diversa forma pubblicitaria;
- g) versare il canone alle scadenze previste;
- h) nel caso di esecuzione di opere edilizie, esporre un cartello di dimensioni non superiori ad un metro quadrato con la denominazione del committente e della ditta esecutrice dei lavori;
- i) restituire all'Ufficio competente l'originale dell'atto allo scadere della concessione o dell'autorizzazione.

## **Articolo 20**

### **Variazione del messaggio pubblicitario**

1. Qualora il titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno sei mesi dalla data di rilascio dell'atto, intenda variare il messaggio riportato sull'impianto pubblicitario, deve presentare all'Ufficio competente apposita motivata domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio.
2. L'autorizzazione alla variazione del messaggio si intende rilasciata ove non pervenga al richiedente specifico e motivato provvedimento negativo nel termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte del protocollo generale del Comune.
3. Per gli impianti pubblicitari di cui alla lettera a) del comma 2 del precedente articolo 10 i termini di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono ridotti, rispettivamente, a quattordici ed a cinque giorni.
4. L'ufficio competente trasmette all'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), anche su segnalazione dei cittadini, le comunicazioni commerciali ritenute lesive dei principi espressi in particolare dagli articoli 9 e 10 del Codice di autodisciplina (tra cui le comunicazioni lesive della dignità della donna, che contengano immagini o rappresentazioni di violenza contro le donne o che incitino ad atti di violenza sulle donne) al fine di una tempestiva valutazione da parte dello IAP in funzione dell'eventuale inibizione di comunicazioni commerciali contrarie al Codice mediante ingiunzione di desistenza.

## **Articolo 21**

### **Decadenza ed estinzione dell'atto**

1. Sono causa di decadenza dall'atto di concessione o di autorizzazione:
  - a) il mancato ritiro dell'atto entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio da parte dell'Ufficio competente, salvo dimostrazione da parte dell'interessato che il mancato ritiro è dipeso da cause di forza maggiore o da gravi motivi, ovvero, per le occupazioni di tipo temporaneo e per le forme pubblicitarie di cui al comma 9 del precedente articolo 15, il mancato ritiro entro la data di inizio del periodo indicato nell'atto;
  - b) la mancata occupazione del suolo concesso o la mancata installazione dell'impianto autorizzato, senza giustificato motivo, entro trenta giorni dal rilascio dell'atto ovvero, per le occupazioni di tipo temporaneo e per le forme pubblicitarie di cui al comma 9 del precedente articolo 15, la mancata occupazione o la mancata installazione entro la data di inizio del periodo indicato nell'atto. Per i segni orizzontali reclamistici, gli striscioni e le locandine restano comunque fermi i termini di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 51 del Regolamento di attuazione del Codice della strada <sup>(8)</sup>;
  - c) la mancata produzione della relazione tecnica o della dichiarazione di conformità entro il termine di cui alla lettera c) del comma 1 del precedente articolo 19;

- d) la mancata corresponsione del canone entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di versamento previsti dal presente Regolamento;
  - e) la comunicazione al Comune della cessazione dell'attività economica a servizio della quale l'occupazione era stata concessa;
  - f) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso ovvero l'installazione di un impianto pubblicitario diverso da quello autorizzato;
  - g) le reiterate violazioni delle condizioni tecniche e/o amministrative contenute nell'atto;
  - h) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione di suolo pubblico o di installazione di impianti pubblicitari.
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del precedente comma 1 la decadenza opera d'ufficio, senza necessità di adozione di alcun atto o trasmissione di alcuna dichiarazione da parte del Comune. Negli altri casi la decadenza è dichiarata dal Comune.
  3. Il canone già versato per il periodo successivo alla decadenza non verrà restituito.
  4. Sono causa di estinzione della concessione o dell'autorizzazione la morte, la cessazione o la sopravvenuta incapacità giuridica del titolare dell'atto. In tali ipotesi il subingresso nella concessione o nell'autorizzazione può essere richiesto entro sessanta giorni, durante i quali l'occupazione o l'installazione dell'impianto è legittimata dal precedente titolo.

## **Articolo 22**

### **Modifica, sospensione e revoca dell'atto**

1. Il Comune può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, l'atto di concessione o di autorizzazione rilasciato.
2. L'atto può altresì essere revocato per l'insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione dell'impianto pubblicitario.
3. La modifica, la sospensione e la revoca dell'atto disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone corrisposto in anticipo, senza interessi.

## **Articolo 23**

### **Rinuncia**

1. Il titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione può rinunciare alla concessione o all'autorizzazione in corso mediante comunicazione scritta da far pervenire al Comune, anche a mezzo posta elettronica certificata, almeno quindici giorni prima della data di scadenza dell'atto medesimo.
2. Se la rinuncia si riferisce ad occupazione permanente o ad un impianto di carattere stabile la liberazione dalla corresponsione del canone ha effetto dall'anno successivo, purchè la rinuncia sia presentata non oltre il 15 dicembre dell'anno in corso.
3. In caso di occupazione o di forma pubblicitaria di tipo temporaneo la rinuncia ha effetto, anche ai fini del rimborso, dal quinto giorno successivo alla sua data di presentazione al Protocollo Generale del Comune.
4. Se la rinuncia avviene prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione dei messaggi pubblicitari, il titolare dell'atto ha diritto al rimborso dell'intero canone versato; non sono rimborsabili gli oneri di istruttoria.
5. In caso di rinuncia l'impianto pubblicitario di carattere stabile deve essere rimosso nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione della relativa comunicazione all'Ufficio competente, quello di carattere temporaneo entro il giorno successivo. Decorso il predetto termine il Comune, ove possibile, provvede d'ufficio alla rimozione con addebito delle relative spese a carico, in via tra loro solidale, del titolare dell'autorizzazione e del proprietario o possessore del suolo.
6. Il rimborso, qualora spetti, sarà effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di rinuncia.

## **Articolo 24**

### **Subingresso nell'atto**

1. Chiunque intenda subentrare in una concessione o in un'autorizzazione già in essere deve inoltrare all'Ufficio competente apposita domanda in carta legale, specificando il titolo in forza del quale si richiede il subingresso.
2. Alla domanda devono essere allegati l'originale dell'atto, la documentazione idonea a comprovare il titolo al subingresso ed una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 <sup>(7)</sup>, attestante che non vi sono state modifiche rispetto a quanto concesso od autorizzato con l'atto nel quale si intende subentrare.

## **Articolo 25**

### **Rinnovo e proroga dell'atto**

1. Per le occupazioni permanenti e l'installazione di impianti pubblicitari di carattere stabile, il titolare della concessione o dell'autorizzazione deve inoltrare domanda di rinnovo, da redigersi con le stesse forme e modalità previste per la domanda originaria, entro e non oltre la data di scadenza della concessione o dell'autorizzazione in essere, indicando gli estremi del titolo da rinnovare ed il periodo di tempo per il quale si chiede il rinnovo ed allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 <sup>(7)</sup>, attestante che non vi sono state modifiche rispetto a quanto concesso od autorizzato nell'atto che si intende rinnovare. Il nuovo atto deve avere lo stesso contenuto ed i medesimi effetti previsti dal precedente articolo 16.
2. Per le occupazioni di tipo temporaneo e le forme pubblicitarie di cui al comma 9 del precedente articolo 15, il titolare dell'atto deve presentare, almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza, domanda di proroga all'Ufficio competente, indicando gli estremi della concessione già rilasciata, la durata per la quale viene richiesta la proroga, i motivi della richiesta ed allegando quietanza di versamento del canone relativo al periodo antecedente.
3. La richiesta di rinnovo o di proroga dell'atto è equiparata a tutti gli effetti del presente regolamento a domanda per nuova concessione o autorizzazione.
4. L'atto di concessione o di autorizzazione non può essere prorogato o rinnovato qualora ricorra l'ipotesi di morosità di cui alla lettera a) del comma 12 del precedente articolo 15.

## **Articolo 26**

### **Commercio su aree pubbliche**

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche le concessioni sono rilasciate, contestualmente alle autorizzazioni commerciali, ai sensi e nelle forme di cui alla normativa vigente in materia.

## **TITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CANONE**

#### **CAPO I**

#### **DISPOSIZIONI COMUNI**

### **Articolo 27**

#### **Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dell'autorizzazione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione dei messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nell'ipotesi che i soggetti di cui al comma 1 siano una pluralità, gli stessi sono obbligati in solido al pagamento del canone.
3. In caso di occupazione effettuata da un affittuario d'azienda, il titolare dell'attività è obbligato in solido al pagamento del canone.
4. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento del canone il soggetto che utilizza l'impianto o il veicolo per diffondere il messaggio.
5. Il canone è altresì dovuto da chi usufruisce del servizio delle pubbliche affissioni.

### **Articolo 28**

#### **Tariffe**

1. La tariffa standard al metro quadrato annua, da applicarsi per il calcolo del canone dovuto per le occupazioni permanenti e le diffusioni di messaggi pubblicitari di durata annuale, e quella al metro quadrato giornaliera, da applicarsi per le occupazioni temporanee e le diffusioni di messaggi pubblicitari inferiori all'anno, sono individuate dalla legge <sup>(9)</sup> in relazione alla classe di appartenenza del Comune.
2. Ai fini dell'individuazione delle tariffe da applicare il Comune di Savona appartiene alla classe III.
3. Il Comune, con deliberazione della Giunta comunale da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione, ha la facoltà di modificare in aumento o in diminuzione le tariffe standard di cui al precedente comma 1, anche con un'ulteriore articolazione della tariffa giornaliera in relazione alla durata complessiva dell'occupazione, con applicazione delle stesse a partire dall'anno successivo all'adozione

della predetta deliberazione.

4. Con la deliberazione di cui al precedente comma 3 la tariffa standard giornaliera può essere modificata specificatamente per la determinazione del canone dovuto per le pubbliche affissioni.
5. In mancanza di modificazioni continuano ad applicarsi le tariffe in vigore.

## **Articolo 29**

### **Termini e modalità di versamento del canone**

1. Per le occupazioni permanenti e le pubblicità annuali il versamento del canone per la prima annualità deve avvenire all'atto del ritiro del titolo abilitativo, secondo l'importo liquidato dall'Ufficio competente. Per le annualità successive il versamento del canone deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche in caso di mancato ricevimento di una specifica richiesta del Comune; se tale data cade in giorno festivo, il versamento deve essere eseguito entro il primo giorno feriale successivo.
2. In caso di eventi eccezionali ed imprevedibili, Con deliberazione della Giunta comunale il termine di versamento di cui al precedente comma 1 può essere sospeso o differito a favore di tutti i soggetti obbligati o solo dei soggetti interessati da tali eventi.
3. Per le occupazioni e le pubblicità temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione o della diffusione, secondo l'importo liquidato dall'Ufficio competente.
4. Per le pubbliche affissioni il versamento del canone deve essere eseguito contestualmente alla richiesta del servizio, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di affissione richiesto.
5. I versamenti devono essere eseguiti sul conto corrente di tesoreria del Comune o su apposito conto corrente postale ad esso intestato o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dal Comune o attraverso il sistema di PAGOPA <sup>(12)</sup>.
6. In ogni caso il canone dovuto non può essere inferiore a € 5,00, salvo che per le occupazioni e le diffusioni di durata non superiore a tre giorni.
7. L'importo del canone deve essere arrotondato all'euro superiore se i decimali superano i 50 centesimi di euro, all'euro inferiore nel caso contrario.
8. Per i versamenti di importo superiore a €200,00 è ammesso il pagamento in rate anticipate di uguale importo, senza interessi, aventi scadenze 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre; in caso di più occupazioni o di più impianti da parte dello stesso soggetto, i versamenti rateali devono essere effettuati con indicazione dell'occupazione o dell'impianto al quale si riferiscono, con ripartizione proporzionale di quanto versato tra i canoni relativi a ciascuna occupazione o a ciascun impianto (in mancanza di diverse indicazioni da parte del concessionario). Il mancato o tardivo pagamento nei termini anzidetti anche di una sola rata comporta in via automatica la decadenza dal beneficio.
9. Il soggetto che si avvale della facoltà di pagamento rateizzato deve darne preventiva comunicazione all'Ufficio.

## **Articolo 30**

### **Controlli e riscossione coattiva**

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone l'Ufficio competente provvede alla notifica, a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, di apposito avviso per il recupero del canone non corrisposto, con irrogazione di una sanzione pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare del canone non corrisposto e non superiore al doppio dello stesso, e liquidazione degli interessi moratori, calcolati giorno per giorno a decorrere dalla data di scadenza dell'obbligazione di pagamento determinata ai sensi del presente regolamento, al tasso legale annuo. Il debitore è tenuto ad adempiere nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell'avviso.
2. La sanzione di cui al precedente comma 1 è determinata in misura pari al canone non corrisposto maggiorato del 20% in caso di omesso versamento ed in misura pari al canone non corrisposto maggiorato del 10% in caso di parziale versamento. In caso di tardivo versamento la sanzione è pari all'ammontare del canone versato in ritardo; tale sanzione non si applica in caso di ritardo non superiore a 5 giorni, è ridotta del 70% in caso di ritardo non superiore a 90 giorni e del 50% in caso di ritardo non superiore a 180 giorni.
3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di 5 anni dalla data di scadenza dell'obbligazione al pagamento del canone.
4. Qualora l'ammontare complessivo del canone, della sanzione e degli interessi da corrispondere sia superiore a € 200,00, è ammesso, se richiesto dal debitore entro il termine di 60 giorni di cui al precedente comma 1, il pagamento in rate mensili uguali, con scadenza nell'ultimo giorno di ciascun mese, secondo le misure di cui al comma 8 del precedente articolo 5.
5. Per le occupazioni e le installazioni di impianti pubblicitari abusive il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'Ufficio competente dandone notizia

all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2.

6. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma 1, sono avviate le procedure per la riscossione coattiva dell'importo dovuto a titolo di canone, sanzione, interessi e spese di notificazione, nelle forme di legge.

### **Articolo 31 Rimborsi**

1. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'Ufficio competente, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 5 anni dalla data di pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Gli interessi spettanti sulle somme da rimborsare, nella misura del tasso di interesse legale annuo, sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento o da quella in cui si sono verificate le circostanze che hanno determinato il diritto al rimborso e fino alla data del provvedimento di liquidazione delle somme da rimborsare.

### **Articolo 32 Modalità di gestione del canone**

1. Il Comune gestisce la liquidazione, l'accertamento e la riscossione, volontaria e coattiva, del canone in forma diretta ovvero, nei casi consentiti e previa apposita deliberazione dell'organo comunale competente, mediante affidamento a terzi, anche separatamente, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997 <sup>(1)</sup>.

## **CAPO II**

### **CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO**

#### **Articolo 33 Determinazione del canone**

1. Il canone per l'occupazione di suolo pubblico è determinato in base alla durata, alla superficie espressa in metri quadrati, alla tipologia, alle finalità ed alla zona del territorio comunale dell'occupazione.
2. Il canone è quantificato moltiplicando la tariffa al metro quadrato dovuta in relazione alla durata ed alla zona dell'occupazione per la superficie della stessa e per i coefficienti moltiplicatori di cui al successivo articolo 36.
3. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa è ridotta al 25%. Per le occupazioni con serbatoi interrati la tariffa è applicata in tale percentuale fino ad una capacità dei serbatoi medesimi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggior capacità la tariffa è aumentata del 25% per ogni mille litri o frazione di mille litri, con una tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
4. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto ad anno solare, a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma obbligazione, ad eccezione dell'anno di inizio dell'occupazione, per il quale il canone è dovuto in relazione alla durata effettiva dell'occupazione medesima.
5. In caso di subingresso nell'occupazione in corso d'anno, fermo restando l'obbligo di presentazione della domanda ai sensi del presente Regolamento, il canone annuale è applicato una sola volta.
6. Per le occupazioni di durata inferiore alle 24 ore giornaliere, il canone è dovuto proporzionalmente alle ore di occupazione.
7. Non sono soggette al canone le occupazioni con accessi a raso che si aprono direttamente sul suolo pubblico senza apposizione del segnale di divieto di sosta nella zona antistante.

#### **Articolo 34 Applicazione delle tariffe per le diverse zone del territorio**

1. Ai fini della quantificazione del canone, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche comunali sono suddivisi in quattro categorie, come da elenco contenuto nell'allegato A al presente regolamento, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico e lavorativo, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Nel caso in cui l'occupazione interessi strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

3. In relazione alla categoria di appartenenza della strada o dell'area comunale nella quale l'occupazione è effettuata, le tariffe di cui al precedente articolo 28 sono così applicate:
  - territorio del Comune classificato nella prima categoria: tariffa intera;
  - territorio del Comune classificato nella seconda categoria: tariffa ridotta al 90% dell'intera;
  - territorio del Comune classificato nella terza categoria : tariffa ridotta al 75% dell'intera;
  - territorio del Comune classificato nella quarta categoria: tariffa ridotta al 50% dell'intera.
4. Le strade di nuova costruzione, in attesa della deliberazione di classificazione, sono provvisoriamente considerate appartenenti all'ultima categoria. Sulle proposte di classificazione è acquisito il parere della Commissione Edilizia Comunale, che deve esprimersi entro quindici giorni dalla richiesta.

### **Articolo 35** **Determinazione della superficie**

1. Per le occupazioni del suolo pubblico la superficie soggetta al pagamento del canone è quella che risulta circoscritta dalla linea perimetrale congiungente i punti più esterni dell'area effettivamente occupata.
2. La superficie dei passi carrabili è determinata moltiplicando la larghezza per la relativa profondità stabilita in un metro convenzionale.
3. Per le occupazioni di soprassuolo e sottosuolo la superficie da prendere in considerazione è determinata con riferimento alla proiezione al suolo pubblico dell'oggetto sovrastante o sottostante non aderente al suolo pubblico estesa fino ai bordi esterni o alle linee più sporgenti.
4. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dall'atto di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
5. Eventuali oggetti o altro, posti a delimitazione esterna dell'area occupata, si computano ai fini della determinazione della superficie soggetta al pagamento del canone. Per le occupazioni con dehors la superficie di riferimento per la determinazione del canone ricomprende anche quella relativa alle fioriere o a qualsiasi altro manufatto utilizzato per la delimitazione dell'area medesima.
6. In caso di occupazione contestuale di soprassuolo, sottosuolo e suolo pubblico, vige il principio di assorbimento dell'occupazione sottostante o soprastante da parte di quella del corrispondente suolo. Pertanto si assoggetterà al canone solo l'occupazione di suolo pubblico con l'applicazione della relativa tariffa.
7. La misura della superficie è arrotondata al metro quadrato superiore se la frazione eccede il mezzo metro quadrato ovvero al metro quadrato inferiore se la frazione è pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
8. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a mezzo metro quadrato.

### **Articolo 36**

#### **Coefficienti moltiplicatori**

1. I coefficienti moltiplicatori da utilizzare per la quantificazione del canone sono individuati, in relazione alla finalità ed alla tipologia dell'occupazione ed al valore economico di disponibilità dell'area occupata, nell'allegato B al presente Regolamento.
2. Con le espressioni "occupazioni con manufatti ed impianti di carattere stabile" e "occupazioni con manufatti ed impianti di carattere precario", di cui all'allegato "B" al presente Regolamento, viene fatto rispettivamente riferimento:
  - a) alle occupazioni, temporanee o permanenti, effettuate con manufatti ed impianti non facilmente rimovibili (ponteggi, dehors con pedana, ecc.);
  - b) alle occupazioni, temporanee o permanenti, effettuate con manufatti ed impianti facilmente rimovibili (pertinenze di pubblici esercizi, esposizioni di prodotti ortofrutticoli, ecc.).

### **Articolo 37** **Riduzioni**

1. Il canone è ridotto:
  - a) in caso di superfici superiori ai mille metri quadrati, del 90% per la parte eccedente tale limite;
  - b) dell'80% per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante fino a 100 metri quadrati e del 90% per la parte eccedente tale limite;

- c) dell'80% per le occupazioni con finalità politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive ovvero di volontariato fuori delle ipotesi di esenzione dal canone e pertanto con scopo di lucro;
  - d) del 60% per le occupazioni effettuate nell'esercizio di mestieri girovaghi;
  - e) del 60% per le occupazioni effettuate in occasione di particolari manifestazioni per la promozione del territorio e dell'ambiente, le produzioni tipiche, artigianali, artistiche ed agricole, per lo sviluppo turistico, commerciale e produttivo, riconosciute tali con deliberazione della Giunta Comunale;
  - f) del 50% per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi che utilizzano prevalentemente impianti appartenenti al Comune o per i quali è prevista la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione;
  - g) del 40% per le occupazioni realizzate in occasione di interventi, comprensivi delle facciate, di ristrutturazione edilizia od urbanistica riguardanti esclusivamente immobili dichiarati di interesse culturale e quindi soggetti alle disposizioni di tutela di cui al d. lgs. n. 42/2004 <sup>(10)</sup>;
  - h) del 50% per le occupazioni che svolgono una rilevante funzione di presidio del territorio, con conseguente ausilio alla sicurezza urbana, ovvero una funzione di valorizzazione o riqualificazione del territorio medesimo, riconosciute tali dalla Giunta Comunale.
2. La riduzione di cui alla lettera h) del precedente comma 1 è applicata su domanda dell'interessato, da presentare unitamente alla domanda di effettuazione dell'occupazione.
  3. Le riduzioni di cui al comma 1 non sono cumulabili tra loro.

### **Articolo 38 Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:
  - a) le occupazioni per le quali non deve essere richiesta concessione di suolo pubblico;
  - b) le occupazioni con fioriere, se non utilizzate per la delimitazione di dehors;
  - c) le occupazioni con insegne d'esercizio;
  - d) le occupazioni con tende solari;
  - e) le occupazioni con festoni e luminarie natalizie;
  - f) le occupazioni con le aste delle bandiere;
  - g) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, Città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi <sup>(11)</sup>, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - h) le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni alla cui organizzazione il Comune partecipi sulla base di accordo deliberato dalla Giunta comunale;
  - i) le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali;
  - j) le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni organizzate da comitati, da associazioni di volontariato come definite dalla legge, da associazioni culturali, sportive o del tempo libero, che non comportino attività di vendita o di somministrazione;
  - k) le occupazioni realizzate per la raccolta di fondi a favore delle associazioni di volontariato riconosciute;
  - l) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché con le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità;
  - m) le occupazioni con gli impianti la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o regolamentare, purchè di superficie non superiore ad un metro quadrato;
  - n) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico (taxi), comprese quelle finalizzate al trasporto di linea in concessione;
- o) le occupazioni con passi carrabili, rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicaps e quelle con passi carrabili destinati ai veicoli degli enti privati di pubblica assistenza;
- p) le occupazioni con altri manufatti finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche;
- q) le occupazioni con innesti ed allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- r) le occupazioni con le pensiline di attesa bus, qualora di proprietà di aziende del trasporto pubblico, e con qualsiasi impianto adibito ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- s) le occupazioni delle aree cimiteriali;
- t) le occupazioni necessarie e conseguenti all'esecuzione di lavori pubblici nei limiti indicati nel verbale di consegna delle aree;
- u) le occupazioni realizzate dai proprietari di aree private ad uso pubblico per l'effettuazione di lavori di manutenzione alle aree medesime finalizzati ad un pubblico interesse;
- v) le occupazioni delle aree di parcheggio affidate dal Comune in gestione a terzi;

w) le occupazioni realizzate in occasione di interventi, comprensivi delle facciate, finalizzati al recupero di immobili dichiarati di interesse culturale e quindi soggetti alle disposizioni di tutela di cui al d. lgs. n. 42/2004 <sup>(10)</sup>, localizzati nei centri storici, intendendosi come tali gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo aventi tale finalità.

### **Articolo 39**

#### **Determinazione del canone per le occupazioni realizzate per la fornitura di servizi di pubblica utilità**

1. Per le occupazioni permanenti, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità (distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete) il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze, moltiplicate per € 1,00 ad utenza.
2. In ogni caso l'ammontare complessivo del canone dovuto non può essere inferiore a € 800,00.
3. Gli importi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare, a mezzo posta elettronica certificata, entro il 31 gennaio di ciascun anno.
5. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
6. Il versamento del canone è effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno in unica soluzione attraverso il sistema di PAGOPA <sup>(12)</sup>.

### **CAPO III**

#### **CANONE PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI**

### **Articolo 40**

#### **Determinazione del canone**

1. Il canone per la diffusione di messaggi pubblicitari è determinato in base alla superficie complessiva dell'impianto pubblicitario, espressa in metri quadrati, indipendentemente dal tipo o dal numero dei messaggi, alla durata ed alla tipologia della pubblicità.
2. Il canone è quantificato moltiplicando la tariffa al metro quadrato dovuta in relazione alla durata della pubblicità per la superficie dell'impianto e per i coefficienti moltiplicatori di cui al successivo articolo 43.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica il canone in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal presente Regolamento.
4. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o privato, il canone è dovuto al Comune quando lo stesso ha rilasciato la licenza d'esercizio o in esso il proprietario del veicolo ha la propria residenza o sede.
5. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, il canone è dovuto indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare. Qualora tale tipologia di pubblicità sia effettuata per conto proprio dall'impresa il canone si applica in misura pari alla metà.
6. Il canone relativo alla pubblicità annuale è dovuto ad anno solare, a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma obbligazione. Le diffusioni di messaggi pubblicitari di durata superiore a novanta giorni sono considerate annuali; nell'anno di inizio della diffusione, se la stessa ha di fatto durata non superiore a 90 giorni, il canone è dovuto in base a quanto disposto dal successivo comma 6.
7. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari di durata non superiore a 90 giorni il canone è determinato applicando la tariffa giornaliera per ogni mese o frazione. Per la pubblicità effettuata con striscioni e altri mezzi similari che attraversano strade o piazze, il canone, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è determinato applicando la tariffa prevista per la pubblicità annuale.

## **Articolo 41**

### **Maggiorazione delle tariffe**

1. Nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre di ogni anno le tariffe sono maggiorate nella misura del 50%.
2. Per la pubblicità effettuata nelle strade del territorio comunale di maggiore importanza, ricavata dagli elementi di cui al comma 1 del precedente articolo 34, ricomprese nella categoria speciale di cui all'allegato C al presente Regolamento, le tariffe sono maggiorate del 150%.
3. Le maggiorazioni di cui ai commi precedenti si applicano alla tariffa standard per gli impianti di superficie inferiore al metro quadrato ed alla tariffa standard moltiplicata per il primo coefficiente di cui all'allegato D del presente Regolamento per tutti gli altri impianti.

## **Articolo 42**

### **Determinazione della superficie**

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari la superficie soggetta al pagamento del canone è quella della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto l'impianto pubblicitario.
2. Per gli impianti pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
3. Per gli impianti pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. I festoni di bandierine e simili nonché gli impianti di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie, come un unico impianto pubblicitario.
5. La misura della superficie è arrotondata al metro quadrato superiore per le superfici inferiori al metro quadrato ed al mezzo metro quadrato superiore per le superfici superiori ad un metro quadrato.
6. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.

## **Articolo 43**

### **Coefficienti moltiplicatori**

1. I coefficienti moltiplicatori da utilizzare per la quantificazione del canone sono individuati, in relazione alla superficie complessiva ed alla tipologia della pubblicità, nell'allegato D al presente Regolamento.
2. I coefficienti di cui all'allegato D al presente Regolamento relativi alla pubblicità effettuata in forma luminosa od illuminata con qualsiasi tipo di impianto si applicano alla tariffa standard per gli impianti di superficie non superiore al metro quadrato ed alla tariffa ottenuta applicando il primo coefficiente dell'allegato per gli impianti di superficie superiore al metro quadrato.

## **Articolo 44**

### **Riduzioni**

1. Il canone è ridotto:
  - a) del 50% in caso di diffusione di messaggi pubblicitari da parte di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente senza scopo di lucro;
  - b) del 50% in caso di diffusione di messaggi pubblicitari effettuata in occasione di manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, realizzate con il patrocinio del Comune, qualora la diffusione dei messaggi sia effettuata per fini non economici;
  - c) del 50% nell'ipotesi di diffusione di messaggi pubblicitari effettuata per gli spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - d) del 30% nell'ipotesi di diffusione di messaggi pubblicitari effettuata in occasione di manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, realizzate senza il patrocinio del Comune, qualora la diffusione dei messaggi sia effettuata per fini non economici.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 non sono cumulabili tra loro.

## **Articolo 45**

### **Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:

- a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole e nelle vetrine o sulle porte esterne dei negozi ove si effettua la vendita;
- b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente senza scopo di lucro;
- d) le insegne d'esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi che individuano la sede ove si svolge l'attività, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati;
- e) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
- fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
  - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
  - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 60 metri lineari;
- f) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto;
- g) gli impianti pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- h) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati da società ed associazioni sportive dilettantistiche<sup>(13)</sup>, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- i) gli impianti pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi posti all'interno dei locali ove si effettua l'attività stessa, nonché gli impianti pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- j) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a 250 centimetri quadrati;
- k) i messaggi pubblicitari comunque diffusi in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- l) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, se le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

## **CAPO IV CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

### **Articolo 46 Determinazione del canone**

1. Il canone per l'utilizzo del servizio delle pubbliche affissioni è determinato in base al numero dei manifesti affissi ed alla durata della loro affissione.
2. Il canone è quantificato moltiplicando la tariffa giornaliera stabilita per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 centimetri, la cui superficie è arrotondata al metro quadrato superiore, con un periodo minimo di affissione di 5 giorni.
3. La tariffa è aumentata del 25% per le superfici superiori al metro quadrato.
4. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il canone è maggiorato del 50%. Per le commissioni relative a manifesti composti da 8 a 12 fogli il canone è maggiorato del 50%, per quelle relative a manifesti costituiti

- da più di 12 fogli il canone è maggiorato del 100%.
5. Qualora il committente richieda che l'affissione sia eseguita in determinati spazi da lui prescelti, il canone è maggiorato del 100%.
  6. Si applicano le maggiorazioni di cui al precedente articolo 41.

#### **Articolo 47 Riduzioni**

1. Il canone è ridotto del 50%:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente senza scopo di lucro;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e) per gli annunci mortuari.

#### **Articolo 48 Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:
  - a) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - b) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
  - c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
  - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
  - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

### **TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Articolo 49 Disposizioni transitorie**

1. Tutte le concessioni e le autorizzazioni in vigore alla data del 31 dicembre 2020 continuano ad avere efficacia fino alla data di scadenza indicata nell'atto.
2. Le domande per il rilascio di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e di autorizzazioni per l'installazione di impianti pubblicitari o per l'effettuazione di altre forme pubblicitarie presentate nelle more dell'approvazione del presente Regolamento conservano validità e saranno esaminate in base alle disposizioni del Regolamento medesimo.
3. Per l'anno 2021 il termine di versamento del canone per l'occupazione permanente di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari di durata annuale è fissata al 30 aprile 2021.
4. I versamenti effettuati a titolo di Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di imposta comunale sulla pubblicità e di diritti sulle pubbliche affissioni nelle more dell'approvazione del presente Regolamento saranno imputati al canone unico, in relazione al presupposto per il quale il versamento è stato eseguito, fermi restando eventuali conguagli.
5. Per gli anni 2021 e 2022, limitatamente al periodo di emergenza da COVID-19, sono esenti dal canone le occupazioni temporanee realizzate, nelle aree e con le modalità semplificate stabilite dalla Giunta Comunale, da palestre, scuole di danza ed associazioni sportive dilettantistiche per lo svolgimento di attività sportive.
6. Limitatamente ai versamenti relativi al canone dovuto per l'anno 2021, l'ammontare delle sanzioni di cui al comma 2 del precedente articolo 30 è ridotta del 50%.

#### **Articolo 50 Disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2021.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui alla l. n.

## **ANNOTAZIONI AL REGOLAMENTO**

- (1) Decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 - Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.
- (2) Il centro abitato del Comune di Savona è quello individuato dalla deliberazione del Commissario straordinario n. 163 del 24 marzo 1994, con una popolazione complessiva superiore ai 10.000 abitanti;
- (3) Tassa e canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, impostacomunale sulla pubblicità;
- (4) Legge n. 689 del 24 novembre 1981 - Modifiche al sistema penale.
- (5) Deliberazione del Consiglio comunale n. 38 dell'8 aprile 2002.
- (6) L'articolo 9 del Codice di autodisciplina pubblicitaria **impedisce il ricorso in pubblicità ad affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto o la sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti, e l'articolo 10 dispone che la pubblicità non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini e deve rispettare la dignità delle persone in tutte le sue forme ed espressioni evitando ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere.**
- (7) decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
- ( 7 bis) Regolamento comunale di recepimento dell'intesa per la tutela del Centro Storico, adottato dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 30 del 29 ottobre 2020, approvato a seguito dell'intesa stipulata tra la Regione Liguria ed il Comune di Savona al fine di disciplinare l'insediamento di attività commerciali e produttive nelle aree del Centro cittadino e per dettare alcune norme finalizzate a garantire un adeguato livello di decoro strutturale ed estetico delle attività medesime.*
- ( 7 ter) Deliberazione della Giunta comunale n. 185 del 13 novembre 2018, "Approvazione dell'elenco delle strade e relativa cartografia da definire ad elevato flusso pedonale funzionale all'applicazione dell'art. 44 c. 12 del vigente Regolamento Edilizio comunale".*
- (8) I commi 9 e 10 dell'articolo 51 del Regolamento di attuazione del Codice della strada dispongono rispettivamente quanto segue: "9. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente: **a)** all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali; **b)** lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui ai commi 2 e 4 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali. 10. **10.** L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, di locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, locandine e stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 si riducono rispettivamente a 50 m ed a 12,5 m.
- (9) Le tariffe sono stabilite nei commi 826 e 827 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 - Legge di bilancio 2020;
- (10) Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
- (11) Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 – Testo Unico delle imposte sui redditi;
- (12) Articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 – Codice dell'amministrazione digitale;
- (13) Articolo 90, comma 1, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 – Legge finanziaria 2003.

**ALLEGATO A**  
**(art. 34 del Regolamento)**

DENOMINAZIONE VIA, PIAZZA, ECC.			
	CATEGORIA		
ABATE	VIA		3
ABBA	VIA		3
ACCORNERO	PASSEGGIATA		4
ACQUARONE	SCALINATA		2
ACQUI	VIA		3
AGLIETTO	VIA		1
AGNINI	VIA		3
AIOLFI	LARGO		1
ALAGGIO (DI)	PIAZZA		1
ALBA	VIA		3
ALBENGA	VIA		3
ALEARDI	VIA		1
ALESSANDRIA	VIA		3
ALFIERI	VIA		1
ALIGHIERI	VIALE		1
ALPI	PIAZZA		1
ALTOBELLI	VIA		3

AMALFI	VIA		3
AMBURGO	PIAZZA LE		3
AMENDOLA	VIA		2
AMMAZZATOIO (DELL')	VICO		2
ANCONA	VIA		3
ANCORE (DELLE)	VIA		2
AONZO	VIA		1
AQUILEIA	SALITA		3
ARAGNO	PIAZZA		3
ARENILI (DEGLI)	GALLE RIA		1
ARIOSTO	VIA		1
ARSENALE (DELL')	GALLE RIA		1
ASCHERO	GALLE RIA		1
ASPROMONTE	VICO		3
ASSERETO	VIA		2
ASTENGO	VIA		1
AU FOSSU	VIA		1
AZZURRI D'ITALIA	GIARDI NO		1
BADEN-POWELL	GIARDI NI		3
BAGLIETTO	VIA		1
BALBONTIN	VIA		2
BALOCCO	VIA		1

BARACCA	VIA		1
BARBA	VIA		3
BARBIANI	VIA		3
BARILE	PIAZZA		3
BARRILI	VIA		3
BARTOLI	VIA		1
BASSO	VIA		3
BATTISTI	VIA		1
BAUSA	VIA		4
BAZZINO	VIA		1
BELLAVISTA	VIA		3
BELLINI	VIA		2
BELLORO	VIA		1
BELVEDERE	VIA		4
BERLINGERI	VIA		1
BERNINI	VIA		3
BERRETTAI (DEI)	ARCHIV OLTO		2
BERTANI	VIA		3
BEVILACQUA	VIA		1
BIAGI	PIAZZA		1
BIGNONE	GIARDI NI		3

BOCCACCIO	VIA		1
BOITO	VIA	ESCLUSO CIV. N. 9R CIV. N. 9R	1 2
BOLOGNA	PIAZZA		3
BONINI	VIA		3
BONO	VIA		1
BORGIO DEL MOLO (DEL)	PIAZZE TTA		1
BOSELLI	VIA		1
BOTTA	SCALIN ATA		3
BOTTA	VIA		3
BOURNIQUEZ	VIA		1
BOVE	VIA		3
BRAJA	VIA		2
BRANDALE (DEL)	PIAZZA		1
BRENNERO	PIAZZA		3
BRESCIANA	VIA		3
BRIANO (FRATELLI)	GIARDI NO		3
BRIANO	VIA		3
BRICCHETTI	VIA		3
BRICCO (DEI)	VIA		4
BRIGANTI	VIA		1
BRIGNONI	VIA		1

BRILLA	VIA		3
BRUSCO	VIA		1
BRUZZONE	VIA		3
BUONARROTI	VIA		3
BUON VENTO (DEL)	GALLE RIA		1
BUOZZI	VIA		3
BURCANÀ	VIA		4
BUSCAGLIA	VIA		1
CABOTO	VIA		1
CADORNA	VIA	ESCLUSO CIV. NN. 5 E 9R CIV. NN. 5 E 9R	3 4
CADUTI DEL LAVORO	PIAZZA		3
CALABRESI	PIAZZA		1
CALAFATI (DEI)	VIA		1
CALAMARO	VIA		1
CALATA (DELLA)	VIA		1
CALIPARI	GIARDI NI		1
CAMBIASO (DEI)	VIA		3
CAMINATI	VIA		2
CAMPO DI TIRO	VIA		4
CANAIELLA	VIA		4
CANEPA	VIA		1

CAPASSO IDEALE	PONTE		1
CAPITANERIE DI PORTO (DELLE)	CALETTA E PASSEGGIATA		1
CAPITO'	PIAZZA		3
CAPPA	VIA		2
CAPPUCCINI (DEI)	VIA	CIV. NN. 2 E 4 ESCLUSI CIV. NN. 2 E 4	2 3
CARAVAGGIO	VIA		4
CARDUCCI	VIA		1
CARISSIMO E CROTTI	VIA		1
CARPENTIERI (DEI)	VIA		1
CASSARI (DEI)	VIA		2
CASSINIS	VIA		3
CASTODENGA (DEI)	VIA		4
CATALANI	VIA		2
CAVA	VIA		3
CAVE (ALLE)	VIA		2
CAVALLOTTI	PIAZZA		1
CAVOUR	VIA		3
CENISIO	SOTTOPASSO		1
CERA (DEI)	ARCHIVOLTO		2
CERA (DEI)	VICO		2
CERAMISTI (DEI)	LUNGO		1

	MARE		
CESIO	VIA		3
CEVA	VIA		3
CHABROL	PIAZZA		1
CHERUBINI	VIA		2
CHIABRERA	VIA		3
CHIAPPINO	VIA		3
CHIAVELLA	VIA		3
CHIESA	VIA3		
CHIODO	VIA		1
CIANTAGALLETTO	VIA	CIV. NN. 1, 3 E 3A/F	3
		ESCLUSI CIV. NN. 1, 3 E 3A/F	4
CIANTAGALLETTO INFERIORE	VIA		4
CIANTAGALLETTO SUPERIORE	VIA		4
CIARLO (DEI)	VICO		3
CIGLIUTI	VIA		2
CILEA	VIA		2
CIMAROSA	VIA		1
CIMAVALLE	VIA	CIV. NN. 1, 3, 5 E 7	3
		ESCLUSI CIV. NN. 1, 3, 5 E 7	4
COFFE (DELLE)	LARGO		1
COLLETTO SOTTO IL M. (DEL)	VIA		4
COLLODI	VIA		1
COLOMBO	CORSO		1

COLONIA SAVONESE PADRE COCCHI	GIARDINI		2
COMOTTO	VIA3		
CONFRATERNITE (DELLE)	GIARDINO		1
CONSOLAZIONE (DELLA)	PIAZZA		1
CONSOLI DEL COMUNE	PIAZZA 1		
COPELLO	VIA		3
CORRADINI	VIA3		
CORRIDONI	VIA3		
CORSI	VIA1		
COSSERIA	VIA3		
COSTA	VIA3		
COSTACAVALLI	VIA		3
CREMA (DEI)	VIA		2
CRISPI	VIA		2
CROCETTA	VIA		2
CROSALUNGA INFERIORE	VIA		1
CUNEO	VIA		3
DALMAZIA	VIA		3
DE AMICIS	VIA		1
DE ANDRE'	PIAZZA		1
DE FILIPPI	PARCO		3

DE MAESTRI	VIA		3
DE MARCHI	VIA		1
DE MARI (DEI)	VIA		1
DE MEO	LARGO		2
DE STEFANIS	VIA		3
DEL CARRETTO (DEI)	VIA		3
DEL VASTO	VIA		2
DELLA ROVERE (DEI)	PIAZZA		1
DELLE PIANE	VIA		4
DESALVO	GALLE RIA		1
DI VITTORIO	PIAZZA		1
DIAZ	PIAZZA		1
DOBERTI	VIA		2
DONIZETTI	VIA		2
DORIA (DEI)	PIAZZA		3
DUOMO (DEL)	PIAZZA		1
EROE DEI DUE MONDI	PIAZZA LE		1
EROINE DELLA RESISTENZA	VIA		1
ESULI GIULIANO DALMATI	PONTE		1
FALLETTI	VIA		3
FAMAGOSTA	VIA		1

FAVA	VIA		4
FERRIERE (DELLE)	VIA		3
FERRO	VIA		4
FIRENZE	VIA		3
FIUME	VIA		3
FOLCONI	LARGO		1
FONTANASSA	VIA		3
FONTANASSA SUPERIORE	VIA		4
FONTANELLA	VIA		3
FORMICA	VIA		2
FORNI (DEI)	VIA		1
FORTE	VIA		3
FORZANO	VIA		2
FOSCOLO	VIA		1
FRASCHIERI	VIA		1
FRUGONI (DEI)	VIA		1
FRUMENTO	VIA		3
FUCINE (DELLE)	VICO		1
GALILEI	PIAZZA		1
GALLICO (DEI)	VICO		2
GARA (DEI)	VIA		2
GARASSINO	VIA		1

GARELLI	PIAZZA		2
GARIBALDI	VIA		3
GARRONI	VIA		3
GAVOTTI (DEI)	VIA		1
GENOVA	VIA		2
GENTA (DON)	SCALIN ATA		1
GENTILRICCI	VIA		2
GIACCHERO	VIA		1
GIOBERTI	VIA		3
GIORDANO	VIA		2
GIULIO II	PIAZZA		1
GIURIA	VIA		1
GIUSTI	VIA		1
GNOCCHI VIANI	VIA		3
GOTTARDO	SOTTO ASSO		4
GOVERNANTI (DEI)	VIA		4
GOZO	VIA		3
GRAMSCI	VIA		1
GRANDI	VIA		3
GRASSI	VIA		1
GRONDONA	VIA		3

GUALA	VIA		3
GUIDOBONO	VIA		1
IMPASTATO	VIA		1
INCISA (DEGLI)	VIA		2
ISNARDI	GIARDI NI		1
ISOLA DELLA GIOVENTU'	GIARDI NI		1
ISTRIA	VIA		3
ITALIA	CORSO		1
LABRIOLA	VIA		3
LAGORIO	PIAZZE TTA		1
LAMBERTI	VIA		3
LANZAROTTO MALOCELLO	AREA VERDE		1
LANZONE	VIA		3
LAVAGNA	VIA		1
LAVAGNOLA	PIAZZA		3
LEONCAVALLO	VIA		2
LEOPARDI	VIA		1
LICHENE	VIA		1
LORETO NUOVA	VIA		2
LORETO VECCHIA	VIA		2
LOTTERO (DEI)	VIA		3

MACCHIAVELLI	VIA		1
MACIOCIO	VIA		1
MADDALENA (DELLA)	PIAZZA		1
MAESTRI D'ASCIA (DEI)	VIA		1
MAESTRI DEL LAVORO IN ITALIA	GIARDINI		3
MAESTRI DELL'ARTIGIANATO	PIAZZA		1
MAGGENI	VIA		4
MAGLIOTTO	VIA		3
MAGNANO	VIA		3
MAMELI	PIAZZA		1
MANCINE (DELLE)	PIAZZA		1
MANDORLA (DEI)	CICO		2
MANDORLETTA	VIA		3
MANZONI	VIA		1
MAONE (DELLE)	VICO		2
MARCONI	PIAZZA		1
MARENCO	VIA		3
MARINA (ALLA)	VIA		2
MARIUPOL	GIARDINI		1
MARMO (DEL)	VICO		2
MARMORASSI	VIA		4

MARTINENGO (DEI)	VIA		3
MARTINI	VIA		4
MARTIRI DELLA DEPORTAZIONE	VIA		3
MARTIRI DELLA LIBERTA'	PIAZZA		1
MASCAGNI	VIA		2
MASCHIO	VIA		4
MASSA (A)	VIA		3
MATTEOTTI	LUNGO MARE		2
MATTIAUDA	VIA		2
MAZZINI	CORSO		1
MENTANA	VIA		2
MIGLIARDI E VENE'	VIA		1
MIGNONE	VIA		3
MILANO	VIA		3
MILLE (DEI)	VIA		1
MINELLA	PIAZZA		1
MINUTO	VIA		3
MINZONI	VIA		1
MISTRANGELO	VIA		1
MOIZO	VIA		3
MOLINERO	VIA		4
MOLO (DEL)	LARGO		1

MOLO (DEL)	VICO		1
MONDOVI'	VIA		3
MONGRIFONE	VIA		3
MONTALCINI	GIARDI NI		1
MONTALCINI	PASSEG GIATA		1
MONTEGRAPPA	VIA		2
MONTENOTTE	VIA		1
MONTEPRATO	VIA	CIV. NN. 1, 2, 3, 4 E 5	3
		ESCLUSI CIV. NN. 1, 2, 3, 4 E 5	4
MONTESISTO	VIA		1
MONTEVERDI	VIA		1
MONTI	VIA		1
MONTICELLO	GRADI NATA		1
MONTICELLO	PIAZZA		1
MONTURBANO	VIA		3
MORO	PIAZZA		1
MORONI	PIAZZA LE		3
N.S. DEGLI ANGELI	VIA		3
N.S. DEL MONTE	VIA	CIV. NN. DALL'1 AL 4 E DALL'1R AL 66R	3
		ESCLUSI CIV. NN. DALL'1 AL 4 E DALL'1R AL 66R	4
N.S. DELL'OLMO	VIA		1
NANO	VICO		2

NASELLI	VIA		2
NATARELLA (DEI)	VIA		3
NAZIONALE PIEMONTE	VIA		3
NAZIONI (DELLE)	PIAZZA		1
NEGRI	VIA		3
NERVI	VIA		3
NIELLA	VIA		1
NIZZA	VIA		1
NOBERASCO	SCALIN ATA		2
NUNZIATA (DELLA)	VIA		3
OFFICINE (DELLE)	TUNNE L		1
OFFICINE SCARPA E MAGNANO	GIARDI NI		3
ORATORIO (DELL')	VIA		4
OREFICI (DEGLI)	VIA1		
ORTI (DEGLI)	VICO		2
OTTAVIANO (BEATO)	VIA		2
OXILIA	VIA		3
PADOVA	VIA		3
PADRI SCOLOPI	SCALIN ATA		3
PAGANINI	VIA		2
PALEOCAPA	VIA		1
PANCALDO	PIAZZA		1

PANEVINO	GIARDINI		2
PARTIGIANI (AI CADUTI)	GIARDINI		3
PARTIGIANI (DEI)	VIA		1
PASCOLI	VIA		1
PAVESE	VIA		1
PELLICO	VIA		1
PELUFFO	VIA		1
PERGOLESI	PIAZZA		1
PERTINACE	VIA		1
PERTINI	PIAZZA		1
PERUGIA	VIA		3
PETRARCA	VIA		1
PIA	VIA		1
PIAGGIO	VIA		3
PIAVE	VIA		3
PICO (DEI)	VIA		1
PIETRAGROSSA	VIA		4
PIONIERI DELL'INDUSTRIA	PIAZZA		1
PIRANDELLO	VIA		1
PISA	VIA		3
PITTALLODOLA	VIA		4

PIVANO	GALLE RIA		1
PIZZUTA (DELLA)	VIA		4
POGGI	VIA		1
PONCHIELLI	VIA		2
PONZONE	VIA		2
POPOLO (DEL)	PIAZZA		1
POZZOBONELLO	VIA		2
PREMOLI	VIA		3
PRIAMAR	PIAZZA LE		1
PRINCIPESSA MAFALDA	GIARDI NI		1
PRIOCCO	VIA	CIV. NN. DALL'1 AL 60 ESCLUSI CIV. NN. DALL'1 AL 60	3 4
PRIVATA ISTRIA	VIA		3
PRIVATA LEONARDO DA VINCI	VIA		2
PRIVATA LORETO	VIA		2
PRIVATA MONTURBANO	VIA		3
PRIVATA N.S. DEGLI ANGELI	VIA		3
PRIVATA OLIVETTA	VIA		2
PRIVATA RAFFAELLO	VIA		2
PRIVATA RIO TERMINE	VIA		2
PRIVATA SAMBOLINO	VIA		1
PRIVATA VISTAMARE	VIA		3
PRUDENTE	VIA		3

PUCINI	VIA		2
QUARDA INFERIORE	VIA		1
QUARDA SUPERIORE	VIA		1
QUATTRO NOVEMBRE	VIA		1
QUATTRO STAGIONI	PASSEG GIATA		2
QUILIANO	VIA	ESCLUSI CIV. NN. DAL 26 AL 54 CIV. NN. DAL 26 AL 54	3 4
QUINTANA	VIA		3
RAMUNDA (DEI)	VIA		3
RANCO	VIA		4
RATTI	VIA		1
REBAGLIATI	PIAZZA		1
RELLA	VIA		1
REPUSSENO	VIA	ESCLUSI CIV. NN. DAL 13 AL 48 E 22R E 23R CIV. NN. DAL 13 AL 48 E 22R E 23R	3 4
REY (FRATELLI)	VIA		3
RIARIO	VIA		1
RIBORGO	VIA		3
RICCI	CORSO		1
RICHELMA (DEI)	VIA		4
RIO GALLETTO	VIA		3
RISORGIMENTO	VIA		1

ROBATTO	VIA		1
ROCCA DI LEGINO (ALLA)	VIA		3
RODI	VIA		3
ROMAGNOLI	VIA		4
RONI	LARGO		1
RONZELLO	VIA		1
ROSSA	PIAZZA		1
ROSSELLI	VIA		3
ROSSELLO	PIAZZE TTA		3
ROSSINI	VIA		2
ROVEDA	VIA		3
RUFFINO	PONTE		1
RUSCA	VIA		3
S. AGOSTINO	VICO		1
S. AMBROGIO	VIA		3
S. ANTONIO	VIA		3
S. BARTOLOMEO DEL BOSCO	VIA		4
S. CATERINA DA SIENA	VIA		1
S. CECILIA	PIAZZA		1
S. CRISTOFORO	VALLET TA		3
S. DALMAZIO	VIA		3

S. DOMENICO IL VECCHIO	VIA		1
S. FRANCESCO D'ASSISI	VIA		2
S. GIACOMO	SALITA		2
S. GIORGIO	TERRAZZA		1
S. GIOVANNI BOSCO	VIA		1
S. LORENZO	VIA	ESCLUSI CIV. NN. DAL 34 AL 50 CIV. NN. DAL 34 AL 50	3 4
S. LORENZO	VALLETTA		4
S. LORENZO AL COLLE	VIA		4
S. LUCIA	VIA		2
S. MICHELE	VIA		1
S. NAZARIO	VIA		4
S. ROCCO	SALITA		2
S. TERESA	VIA		1
S.M. MAGGIORE	VIA		1
S.M. ROSSELLO	VIA		1
S.M. ROSSELLO	CHIASSUOLO		2
SACCO (DEI)	VIA		1
SAFFI	PIAZZA		1
SALINERI	PIAZZA		1
SAMBOLINA (DEI)	SALITA		1
SANSONI (DEI)	VIA		2
SANTO SPIRITO	VIA		3

SANTORRE DI SANTAROSA	VIA		2
SANTUARIO	PIAZZA		3
SANTUARIO	VIA	ESCLUSI CIV. NN. DAL 7/A AL 164 E DAL 2R AL 46R	3
		CIV. NN. DAL 7/A AL 164 E DAL 2R AL 46R	4
SARDI	VIA		3
SAREDO	VIA		2
SAURO	VIA		1
SAVONESE	ARCHIV OLTO		2
SBARBARO	CALAT A		1
SCARLATTI	LARGO		1
SCARPA	VIA		1
SCARZERIA	GALLE RIA		1
SCATTI	VIA		2
SCHIANTAPETTO	VIA		3
SCHIENACOSTE	VIA		1
SCOTTI	VIA	ESCLUSI CIV. NN. 10, 14, 16 E 18	3
		CIV. NN. 10, 14, 16 E 18	4
SCOTTO	VIA		3
SELLA	SOTTO VIA		2
SEMPIONE	SOTTO VIA		1
SERAO	VIA		1
SERVETTAZ	VIA		1

SICCARDI (DEI)	VIA		3
SILVESTRE E ALLEMAND	VIA		3
SISTO IV	PIAZZA		1
SOLARI	VIA		1
SOLERTI	VIA		4
SORMANO (DEI)	VIA		1
SPERONE (DELLO)	VIA		2
SPINOLA	VIA		1
SS. PIETRO E PAOLO	VIA		4
STALINGRADO	VIA		3
STAZIONE (ALLA)	VIA		4
STRA' (ALLA)	VIA		4
SVIZZERA	CORSO	CIV. NN. 1, 4 E 1R, 10R, 12R, 14R, 16R, 18R, 20R, 40R, 60R E 80R  ESCLUSI CIV. NN. 1, 4 E 1R, 10R, 12R, 14R, 16R, 18R, 20R, 40R, 60R E 80R	2  3
TAGLIATA (DELLA)	VIA		2
TALLONE	VIA		3
TARDY E BENECH	CORSO		1
TASSO	VIA		1
TISSONI	LARGO		3
TISSONI	VIA		3
TOBAGI	PASSEG GIATA		1

TORINO	VIA		3
TORTEROLI	VIA		2
TRAVERSAGNI	VIA		3
TRENTO E TRIESTE	PASSEG GIATA		1
TRILUSSA	VIA		2
TRINCEE (DELLE)	VIA		2
TRINITA' (DELLA)	VICO		1
TRIPOLI	VIA		3
TURATI	VIA		3
ULIVI (DEGLI)	VIA		4
UNTORIA	VIA		1
VACCIUOLI (DEI)	VIA		1
VALCADA	VIA		4
VALENTI (DEI)	VIA		4
VALLORIA	VIA		3
VANINI	VIA		3
VARALDO	LARGO		1
VEGERIO (DEI)	VIA		1
VENEZIA	VIA		1
VENTI SETTEMBRE	VIA		1
VENTO (DEL)	VICO		4

VERCELLI	VIA		3
VERDI	VIA		3
VERZELLINO	VIA		1
VESCOVADO (DEL)	PIAZZA		1
VIGLIENZONI	CORSO		1
VIGNETTA (DELLA)	VIA		4
VILLETTA (ALLA)	VIA		2
VILLINGEN SCHWENNINGEN	GIARDI NI		1
VISCA	VIA		3
VITTIME DI BRESCIA	VIA		1
VITTORIO VENETO	CORSO		1
VIVALDI	VIA		2
WALTER	VIA		1
WEIL	PIAZZA		1
ZANDONAI	VIA		2
ZARA	VIA		3
ZUNINI	VIA		3

**ALLEGATO B**  
**(art. 36 del Regolamento)**

FINALITA' OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE
Industriali, artigianali, commerciali, professionali e di servizi	1,2
Commercio in forma itinerante, spettacoli viaggianti e mestieri girovaghi	0,3
Attività edilizia	1,8
Distribuzione di carburanti	0,6
Distribuzione di tabacchi	0,8
Altri usi	1
Attività pubblicitaria	6

TIPOLOGIA OCCUPAZIONI	COEFFICIENTE
Occupazioni con manufatti ed impianti di carattere stabile	0,9
Occupazioni con manufatti ed impianti di carattere	0,7

precario	
Occupazioni con passi carrabili	0,7
Occupazioni con cisterne e serbatoi interrati	0,3
Occupazioni soprastanti il suolo	0,6
Occupazioni sottostanti il suolo	0,5
Occupazioni con mezzi pubblicitari di tipo permanente	1
Occupazioni con mezzi pubblicitari di tipo temporaneo	0,5
Occupazioni con mezzi pubblicitari, di tipo permanente o temporaneo, sovrastanti il suolo	6
Occupazioni con mezzi pubblicitari, di tipo permanente o temporaneo, sottostanti il suolo	1
<b>VALORE ECONOMICO DISPONIBILITA' AREA</b>	<b>COEFFICIENTE</b>
Occupazioni posti in essere in siti mercatali attrezzati (annonari)	1,3
Occupazioni effettuate in altri spazi	1

ALLEGATO C  
(art. 41, comma 3, del Regolamento)

<b>DENOMINAZIONE</b>	
ABBA	VIA
ALEARDI	VIA
ALPI	PIAZZA
AMALFI	VIA
AMBURGO	PIAZZALE
ANCONA	VIA
AONZO	VIA
ARENILI (DEGLI)	GALLERIA
ASCHERO	GALLERIA
ASTENGO	VIA
AU FOSSU	VIA
AZZURRI D'ITALIA	GIARDINO
BAGLIETTO	VIA
BARACCA	VIA
BARTOLI	VIA
BATTISTI	VIA
BAZZINO	VIA
BELLINI	VIA
BERLINGERI	VIA
BEVILACQUA	VIA
BIAGI	PIAZZA
BOCCACCIO	VIA
BOLOGNA	PIAZZA
BONO	VIA
BORG DEL MOLO (DEL)	PIAZZETTA

BOSELLI	VIA
BOURNIQUEZ	VIA
BRAJA	VIA
BRANDALE (DEL)	PIAZZA
BRIGANTI	VIA
BRIGNONI	VIA
BRILLA	VIA
BRUSCO	VIA
BUON VENTO (DEL)	GALLERIA
BUSCAGLIA	VIA
CABOTO	VIA
CALABRESI	PIAZZA
CALAFATI (DEI)	VIA
CALAMARO	VIA
CALATA (DELLA)	VIA
CAMBIASO (DEI)	VIA
CAPASSO IDEALE	PONTE
CAPITANERIE DI PORTO (DELLE)	CALETTA E PASSEGGIATA
CARDUCCI	VIA
CARISSIMO E CROTTI	VIA
CARPENTIERI (DEI)	VIA
CASSARI (DEI)	VIA
CAVALLOTTI	PIAZZA
CAVOUR	VIA
CERAMISTI (DEI)	LUNGOMARE
CHABROL	PIAZZA
CHiodo	VIA
CILEA	VIA
CIMAROSA	VIA
COFFE (DELLE)	LARGO
COLLODI	VIA
COLOMBO	CORSO
CONSOLAZIONE (DELLA)	PIAZZA
CONSOLI DEL COMUNE	PIAZZA1
CORSI	VIA1
CREMA (DEI)	VIA
DE AMICIS	VIA
DE ANDRE'	PIAZZA
DELLA ROVERE (DEI)	PIAZZA

DI VITTORIO	PIAZZA
DIAZ	PIAZZA
DOBERTI	VIA
DONIZETTI	VIA
DUOMO (DEL)	PIAZZA
EROE DEI DUE MONDI	PIAZZALE
EROINE DELLA RESISTENZA	VIA
ESULI GIULIANO DALMATI	PONTE
FAMAGOSTA	VIA
FIUME	VIA
FOLCONI	LARGO
FORNI (DEI)	VIA
FORZANO	VIA
FOSCOLO	VIA
GALLICO (DEI)	VICO
GARASSINO	VIA
GIACCHERO	VIA
GIORDANO	VIA
GIULIO II	PIAZZA
GIURIA	VIA
GIUSTI	VIA
GRAMSCI	VIA
GRASSI	VIA
GUIDOBONO	VIA
IMPASTATO	VIA
ITALIA	CORSO
LAGORIO	PIAZZETTA
LAVAGNA	VIA
LEONCAVALLO	VIA
LEOPARDI	VIA
LICHENE	VIA
MADDALENA (DELLA)	PIAZZA
MAESTRI D'ASCIA (DEI)	VIA
MAMELI	PIAZZA
MANCINE (DELLE)	PIAZZA
MANDORLA (DEI)	CICO
MANZONI	VIA
MARCONI	PIAZZA
MARMO (DEL)	VICO
MARTINENGO (DEI)	VIA
MARTIRI DELLA LIBERTA'	PIAZZA
MASCAGNI	VIA

MASSA (A)	VIA
MATTEOTTI	LUNGOMAR E
MAZZINI	CORSO
MENTANA	VIA
MIGLIARDI E VENE'	VIA
MILANO	VIA
MILLE (DEI)	VIA
MINELLA	PIAZZA
MINZONI	VIA
MISTRANGELO	VIA
MOLO (DEL)	LARGO
MOLO (DEL)	VICO
MONTALCINI	PASSEGGIAT A
MONTENOTTE	VIA
MONTESISTO	VIA
MONTEVERDI	VIA
MONTI	VIA
MONTURBANO	VIA
MORO	PIAZZA
N.S. DELL'OLMO	VIA
NAZIONALE PIEMONTE	VIA
NAZIONI (DELLE)	PIAZZA
NIELLA	VIA
NIZZA	VIA
OFFICINE (DELLE)	TUNNEL
OREFICI (DEGLI)	VIA1
PAGANINI	VIA
PALEOCAPA	VIA
PANCALDO	PIAZZA
PASCOLI	VIA
PELLICO	VIA
PERGOLESI	PIAZZA
PERTINACE	VIA
PERTINI	PIAZZA
PETRARCA	VIA
PIA	VIA
PIAVE	VIA
PIONIERI DELL'INDUSTRIA	PIAZZA
PIRANDELLO	VIA
PIVANO	GALLERIA
PONCHIELLI	VIA

POPOLO (DEL)	PIAZZA
PRIAMAR	PIAZZALE
PRIVATA LEONARDO DA VINCI	VIA
QUARDA INFERIORE	VIA
QUARDA SUPERIORE	VIA
QUATTRO NOVEMBRE	VIA
RATTI	VIA
REBAGLIATI	PIAZZA
RELLA	VIA
RIARIO	VIA
RICCI	CORSO
RIO GALLETTO	VIA
RISORGIMENTO	VIA
ROBATTO	VIA
RONI	LARGO
ROSSA	PIAZZA
ROSSELLO	PIAZZETTA
RUFFINO	PONTE
S. CATERINA DA SIENA	VIA
S. CECILIA	PIAZZA
S. GIORGIO	TERRAZZA
S. GIOVANNI BOSCO	VIA
S. LORENZO	VIA
S. LUCIA	VIA
S. MICHELE	VIA
S. TERESA	VIA
S.M. MAGGIORE	VIA
SACCO (DEI)	VIA
SAFFI	PIAZZA
SALINERI	PIAZZA
SANTORRE DI SANTAROSA	VIA
SAREDO	VIA
SAURO	VIA
SBARBARO	CALATA
SCARLATTI	LARGO
SCARPA	VIA
SCARZERIA	GALLERIA
SERAO	VIA
SERVETTAZ	VIA
SISTO IV	PIAZZA
SORMANO (DEI)	VIA
SPINOLA	VIA

STALINGRADO	VIA
SVIZZERA	CORSO
TARDY E BENECH	CORSO
TASSO	VIA
TOBAGI	PASSEGGIAT A
TORINO	VIA
TRENTO E TRIESTE	PASSEGGIAT A
TRILUSSA	VIA
TRINCEE (DELLE)	VIA
UNTORIA	VIA
VACCIUOLI (DEI)	VIA
VARALDO	LARGO
VEGERIO (DEI)	VIA
VENEZIA	VIA
VENTI SETTEMBRE	VIA
VERZELLINO	VIA
VESCOVADO (DEL)	PIAZZA
VIGLIENZONI	CORSO
VITTIME DI BRESCIA	VIA
VITTORIO VENETO	CORSO
WALTER	VIA
WEIL	PIAZZA
ZANDONAI	VIA

ALLEGATO D  
(art. 43 del Regolamento)

<b>TIPOLOGIA PUBBLICITA'</b>	<b>COEFFICIENTI</b>
Publicità di superficie superiore al metro quadrato	1,25
pubblicità di superficie compresa tra 5,5 e 8,5 metri quadrati	1,88
Publicità di superficie superiore a 8,5 metri quadrati	2,5
pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similar	3,2
Publicità in forma luminosa od illuminata con impianti di tipo diverso da quelli di cui al punto precedente	2
Publicità effettuata con veicoli di portata inferior ai 30 quintali	4
Publicità effettuata con veicoli di portata superior ai 30 quintali	6
Publicità effettuata con veicoli di portata inferiore ai 30 quintali circolanti con rimorchio	8
Publicità effettuata con veicoli di portata superiore ai 30 quintali circolanti con rimorchio	12
Motoveicoli o biciclette	2

